



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA  
Seconda Sezione Penale

Sentenza N. 2792/021

Data 17-06-2010

N 433/2010  
R.G. C. A.

4093/2009  
R.G. GIP Tribunale di  
GENOVA

5286/2007  
N.R.

Annotazioni

Avviso – art. 151 C.P.P

il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

Redatt \_\_\_\_\_ sched \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

Art. \_\_\_\_\_

Campione penale

il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

Estratto esecutivo a  
Procura Generale \_\_\_\_\_

Questura \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

Composta dagli ill.mi signori:

Dott. Maria Rosaria D'ANGELO *Presidente*

Dott. Paolo GALLIZIA *Consigliere*

Dott. Raffaele DINAPOLI *Consigliere*

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

*Nel procedimento penale*

**CONTRO**

DE GENNARO GIOVANNI nato a REGGIO CALABRIA il 14-08-1948 -  
LIBERO - **PRESENTE**

domicilio eletto ROMA- C/O AVV. FRANCO COPPI

Difeso da: Avv.FRANCO COPPI Foro di ROMA -**PRESENTE**

Avv.CARLO BIONDI Foro di GENOVA - **PRESENTE**

MORTOLA SPARTACO nato a PARMA (PR) il 23-04-1959 -  
LIBERO - **NON PRESENTE**

domicilio eletto GENOVA- C/O AVV. PIERGIOVANNI JUNCA

Difeso da:Avv.PIERGIOVANNI JUNCA Foro di GENOVA -

**PRESENTE**

Avv.ALESSANDRO GAZZOLO Foro di GENOVA-**PRESENTE**

CON LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE:

ASSOCIAZIONE GIURISTI DEMOCRATICI - IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE AVV. STEFANO BIGLIAZZI - elettivamente domiciliata presso il difensore Avv. EMILIO ROBOTTI Foro di GENOVA – PRESENTE

BARTESAGHI GALLO SARA nt. Lecco il 7-05-1980 – elettivamente domiciliata presso il difensore Avv. GILBERTO PAGANI Foro di MILANO – NON PRESENTE

MC QUILLAN DANIEL nt. 23-09-1963 nt. Northampton (GB)- elettivamente domiciliato presso il difensore Avv. GILBERTO PAGANI Foro di MILANO – NON PRESENTE – IN SOSTITUZIONE AVV. EMILIO ROBOTTI

ZAPATERO GARCIA GUILLERMINA nt. Madrid (E) il 9-3-1974 elettivamente domiciliata presso il difensore Avv. LAURA TARTARINI Foro di GENOVA – PRESENTE

Costituite in data: 25-11-2008

IMPUTATI

**DE GENNARO Giovanni**

- a) **delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 3, 61 n. 9, 372 c.p.** per avere determinato Colucci Francesco (per il quale si è proceduto separatamente), mediante istigazione o comunque induzione, a deporre durante l'esame testimoniale da quest'ultimo reso all'udienza del 3 maggio 2007, davanti al Tribunale di Genova Sezione 1 penale, nel procedimento contro Luperi Giovanni ed altri, circostanze non corrispondenti al vero e comunque non appartenenti alla propria percezione, anche ritrattando sue precedenti dichiarazioni, in relazione ai fatti su cui veniva esaminato vertenti sulla fase di preparazione organizzazione della operazione di polizia condotta alla scuola Diaz in Genova, nella notte tra il 21 e 22 luglio 2001 ed in particolare ai contatti fra loro avuti, alle informazioni reciprocamente scambiate e alle richieste formulate, allorquando il Colucci rivestiva la carica di Questore di Genova (nella fattispecie provvedendo in particolare ad eliminare il principale punto di contrasto esistente tra le deposizioni in precedenza da loro rese relativo alla circostanza della richiesta di far intervenire il responsabile dell'Ufficio relazioni esterne dott. Sgalla sui luoghi dell'operazione e pertanto a rendere omogenea la testimonianza del Colucci a quanto oggetto della propria); fatto aggravato per aver determinato a commettere il reato persona a lui sottoposta e con abuso della funzione pubblica esercitata quale Direttore Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Accertato in Genova il 3 maggio 2007

b) OMISSIS

c) **delitto p. e p. dagli artt. 110, 372 c.p.** per avere determinato Colucci Francesco (per il quale si è proceduto separatamente), mediante istigazione o comunque induzione, a deporre durante l'esame testimoniale da quest'ultimo reso all'udienza del 3 maggio 2007, davanti al Tribunale di Genova Sezione I penale, nel procedimento contro Luperi Giovanni ed altri, circostanze non corrispondenti al vero e comunque non appartenenti alla propria percezione, anche ritrattando sue precedenti dichiarazioni, in relazione ai fatti su cui veniva esaminato vertenti sulla fase di preparazione organizzazione ed esecuzione della operazione di polizia condotta alla scuola Diaz in Genova, nella notte tra il 21 e 22 luglio 2001, allorquando il Colucci rivestiva la carica di Questore di Genova (nella fattispecie, durante una serie di telefonate con il Colucci, citato come testimone nel giudizio in questione nel quale egli stesso era imputato di falso e calunnia quale

partecipante all'operazione di polizia, all'epoca dei fatti Dirigente della D.i.g.o.s. della Questura di Genova e firmatario di atti conseguentemente trasmessi alla A.G., forniva allo stesso Colucci informazioni ed indicazioni su circostanze oggetto della futura deposizione, chiaramente non appartenenti al ricordo o alla conoscenza diretta del teste, in particolare inerenti alle informazioni attinte la sera dei fatti circa la presenza di persone nel complesso scolastico Diaz Pertini facenti capo al GSF, ovvero le modalità di esecuzione della operazione e fra queste l'intervento delle forze di polizia, avvenuto anche nell'edificio Diaz Pascoli, sede del GSF e asseritamente non oggetto di perquisizione),

Acc. in Genova il 3 maggio 2007

#### APPELLANTI

Il Pubblico Ministero c/o la Procura della Repubblica di Genova, nonché il Procuratore Generale c/o la Corte di Appello di Genova e le Parti Civili costituite - avverso la sentenza del GIP c/o il Tribunale di GENOVA che, con R.G. n. 4093/2009 del 07-10-2009, così disponeva:

“ vv. gli artt. 442-530 c.p.p.

#### ASSOLVE

De Gennaro Giovanni e Mortola Spartaco dal reato loro rispettivamente ascritto per non aver commesso il fatto.”

Sulla relazione del dr.Raffaele Di Napoli

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa in data 7 ottobre 2009 all'esito di udienza in giudizio abbreviato, il G.I.P. presso il Tribunale di Genova assolveva DE GENNARO Giovanni e MORTOLA Spartaco, in epigrafe generalizzati, dalle imputazioni loro rispettivamente ascritte per non aver commesso il fatto.

Le relative condotte contestate ai predetti imputati trovavano collocazione temporale nello svolgimento del G8, tenutosi a Genova nel luglio del 2001, allorquando si verificarono numerosi scontri con incidenti tra le forze dell'ordine e i manifestanti.

In particolare, a seguito della aggressione di una pattuglia della polizia nei pressi della scuola Diaz, dove erano alloggiati appartenenti al gruppo Genoa Social Forum, fu eseguita una perquisizione al suo interno ai sensi dell'art. 41 TULPS e nel suo corso avvennero altri incidenti tra gli occupanti la scuola e le forze dell'ordine.

La perquisizione, peraltro, portò al rinvenimento di due bottiglie incendiarie che vennero subito sequestrate .

Gli eventi verificatisi nell'ambito della suddetta perquisizione dettero, poi, vita al cd processo Diaz e nel corso dello svolgimento del dibattimento dello stesso ( tra i cui imputati figurava anche Spartaco Mortola, in allora dirigente della Digos presso la Questura di Genova ), a seguito del mancato ritrovamento delle bottiglie incendiarie sequestrate di cui innanzi, fu iscritto procedimento penale a carico di ignoti per i reati di cui agli artt. 314 c.p. e 2 L. 895/67.

Nell'ambito delle indagini relative a tale ultimo procedimento, poi, furono sottoposte ad intercettazione diverse utenze telefoniche e, tra queste, anche quella in uso a Spartaco Mortola, posto che in altra conversazione intercettata su utenza dell'artificiere della questura di Genova Melis, quest'ultimo aveva fatto riferimento al Mortola proprio in relazione alle predette bottiglie molotov.

Dal contenuto delle conversazioni intercettate sulla utenza del Mortola, emersero indizi di reità in ordine ad ipotesi di reato di falsa testimonianza resa dall'allora questore Colucci Francesco alla udienza dibattimentale del 3.5.2007 su istigazione o induzione di De Gennaro Giovanni che, all'epoca, ricopriva la carica di Direttore Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e, di conseguenza, fu iscritto procedimento penale nei confronti di quest'ultimo e del teste suddetto per concorso nel reato di cui all'art. 372 c.p.

Nel prosieguo delle disposte intercettazioni, nel procedimento di cui sopra fu iscritto quale indagato anche il Mortola per lo stesso titolo di reato, con riferimento alla condotta di cui in epigrafe.

Terminate le indagini preliminari i predetti indagati vennero rinviati a giudizio per rispondere dei reati come loro rispettivamente ascritti e il processo fu dal GIP sospeso a seguito di una istanza di rimessione ex art 45 c.p.p proposta dal Colucci e dichiarata, poi, inammissibile dalla Corte di Cassazione.

Alla ripresa del processo, infine, gli imputati Mortola e De Gennaro formulavano istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato, accolta dal Gip che, con stralcio delle loro posizioni, perveniva alla decisione innanzi esposta .

Avverso detta sentenza, poi, proponevano appello il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova , il

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, nonché le costituire parti civili Bartesaghi Gallo Sara e Mc Quillan Daniel, Associazione giuristi democratici di Genova e Guillermina Garcia Zapatero.

Si analizzeranno, qui di seguito, le singole posizioni degli imputati alla stregua delle emergenze processuali come riportate nella impugnata sentenza e come valutate dal giudice di prime cure per poi passare alla esposizione e disamina dei motivi degli atti di gravame.

Oggetto del presente procedimento, come detto, è la ritenuta istigazione od induzione da parte degli attuali imputati nei confronti del Colucci circa alcune dichiarazioni rese dallo stesso, in qualità di teste, alla udienza del 3.5.2007, dichiarazioni ritenute false o, quanto meno, non note al teste perchè non rientranti nel patrimonio di sua conoscenza e senza che la relativa fonte fosse dal teste indicata.

Circa gli specifici profili di falsità contestati agli imputati, con riferimento alla deposizione del Colucci, il De Gennaro viene accusato esclusivamente di avere determinato le false dichiarazioni del Colucci in relazione alla questione di chi avesse avuto l'iniziativa di far intervenire il dott Sgalla, responsabile dell'Ufficio Relazioni Esterne del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in occasione dell'intervento presso la Scuola Diaz la sera del 21 luglio 2001, e il Mortola di avere indotto il Colucci alla falsa testimonianza in relazione alle informazioni acquisite la sera dei fatti di causa da KOVAC, esponente del Genoa Social Forum, circa le persone presenti all'interno della scuola, nonché alle circostanze dell'intervento all'interno dell'edificio scolastico " Diaz-Pascoli, Sede del GSF.

La impostazione data dal GIP nella sentenza impugnata, è stata improntata:

- all'esame delle dichiarazioni rese dal Colucci quale teste alla udienza dibattimentale del 3.5.2007;
- al loro raffronto con le altre testimonianze rese dal medesimo in precedenza, nonché con altre risultanze istruttorie rilevanti e prodotte in atti;
- all'esame delle conversazioni intercettate per verificare nelle stesse la presenza di elementi che potessero far comprendere se e in che termini il De Gennaro ed il Mortola avessero avuto un ruolo determinante sul contenuto della testimonianza e se, sotto un profilo soggettivo, fosse loro attribuibile la penale responsabilità a titolo di concorso nelle ipotizzate false dichiarazioni del Colucci.

Per meglio inquadrare le vicende oggetto di procedimento è opportuno partire dalle dichiarazioni rese dal De Gennaro e dal Colucci alla Commissione Parlamentare istituita per una indagine conoscitiva sui fatti del G8 a Genova.

Nella suddetta sede il De Gennaro, in data 8.8.2001, dichiara, tra l'altro, di essere, la sera della perquisizione alla scuola Diaz, stato chiamato dal questore Colucci, ma non per essere informato di una tale operazione, quanto per la autorizzazione all'utilizzo di contingenti dei carabinieri per una perquisizione e di essere, in tal modo, stato indirettamente informato della stessa apprendendo, solo successivamente, che la perquisizione aveva interessato l'edificio in cui erano alloggiati esponenti del GSF.

Nella successiva data del 28.8.01, anche il Colucci viene sentito dalla Commissione Parlamentare circa i contatti avuti col Capo della Polizia la sera della perquisizione presso la scuola Diaz

e, al riguardo, nella sua deposizione, dichiara di credere di avere informato il De Gennaro in maniera più ampia dell'intervento deciso, anche su suggerimento del Prefetto Andreassi,, considerato che, avendo già la disponibilità dei Carabinieri presso la Questura per un eventuale intervento, la telefonata non poteva essere mirata solo al loro utilizzo.

Precisa, ancora, il Colucci, di ricordare di essere, poco dopo aver terminato la telefonata, stato richiamato dal De Gennaro che gli diceva di informare della operazione da compiere il dott. Sgalla, Direttore dell'Ufficio del Dipartimento delle Pubbliche Relazioni, già presente sul posto.

Il 3.9.2001 il Prefetto Andreassi, all'epoca Vice Capo Vicario della Polizia, sentito a sit dal PM , conferma di avere, nella circostanza di cui sopra, invitato il Colucci ad informare il Capo della operazione di perquisizione da compiere e di consigliarsi con lo stesso, considerati *“ i riflessi che l'operazione poteva avere sull'ordine pubblico, sia perchè non era una normale operazione di PG, ma si inseriva in un contesto di violenze durate sino a poco prima ed avrebbe assunto un significato che trascendeva una normale operazione di PG nei confronti di comuni pregiudicati ...e che esiste una regola non scritta per cui se ci sono delle violenze o disordini che non si è riusciti a prevenire, questi devono essere compensati da un numero maggiore di arresti di chi li ha commessi”*.

In sue sit rese al PM in data 1.10.2001, il Colucci dichiara di avere, una volta deciso l'intervento alla scuola Diaz, telefonato egli stesso al Capo della Polizia *“ per informarlo di quanto accaduto e della decisione di intervenire. Lui dopo mi richiamò e mi disse anche di avvisare il dott. Sgalla....cosa che feci”*.



Assunto nuovamente a sit in data 16.12.2002, il Colucci al PM riferisce di avere informato il De Gennaro della decisione di intervenire presso la scuola Diaz a seguito della aggressione di una pattuglia sotto la stessa precisando, che in quei giorni “ *veniva pedissequamente informato il Capo della Polizia su ogni cosa , su ogni virgola che succedeva a Genova ...il Prefetto Andreassi me lo ha suggerito tante altre volte* “, confermando di essere stato richiamato dal De Gennaro per l'invio dello Sgalla , pur senza darsi una spiegazione di un intervento del predetto in una operazione asseritamene tesa alla identificazione di alcuni facinorosi.

In data 17.12.2002 anche il De Gennaro viene sentito a sit dal PM ed in tale sede dichiara di aver ricevuto la telefonata del Colucci intorno alle ore 23- 23,30 del 21 luglio 2001 per una perquisizione da fare della quale nessun dettaglio gli era stato fornito e di avere , comunque, dedotto la sua rilevanza per la richiesta dell'utilizzo di un contingente dei Carabinieri circostanza, questa, che lo indusse a telefonare, successivamente, il Prefetto La Barbera e ad incaricarlo, avuta conferma della necessità della operazione con maggiori dettagli, di seguirla personalmente.

In ordine a quanto poi riferito dal Colucci sulla sua richiesta di far intervenire lo Sgalla, il DE Gennaro precisa che una tal affermazione non poteva che derivare da un cattivo ricordo dello stesso Colucci.

Solo successivamente, a seguito della telefonata ricevuta la notte dall'onorevole Bertinotti, il De Gennaro riferisce di aver appreso delle violenze al GSF che, così, mette in relazione alla perquisizione preannunciatagli.

Lo stesso giorno del 17.12.2002, il Prefetto Andreassi, sentito dal PM sulla vicenda, precisa, tra l'altro, di ritenere improbabile che sia stato il Colucci ad inviare lo Sgalla presso la Scuola poiché

quest'ultimo “ *dipende dal Capo della Polizia, lui è addetto alle aggregazioni esterne del Capo della Polizia, quando sia arrivato sul posto io non lo so, ma ho dato sempre per scontato che non ci sia andato autonomamente insomma ...non credo che Colucci potesse dire a Sgalla < e poi vai sul posto >*”

A tal riguardo, alla udienza dibattimentale dell'8.2.07, lo Sgalla conferma essergli stato richiesto, la sera del 21 luglio 2001, da Colucci di avvisare i giornalisti perché alla scuola Diaz ci sarebbe stata un'operazione senza specificazione alcuna al riguardo e di aver dato un tale avviso.

Sentito come teste alla udienza dibattimentale del 3.5.2007, il Colucci, nei riferire delle vicende della perquisizione alla scuola Diaz, precisa di avere informato anche il dott. Sgalla quale addetto alle comunicazioni della Polizia rispondendo, a specifica domanda, di essere stata una tal richiesta una sua iniziativa e precisando, alla contestazione delle sue precedenti dichiarazioni in cui aveva affermato che era stato il Capo della Polizia a richiedere di avvisare il dott. Sgalla, di essere stato forse impreciso sul punto e che al De Gennaro, che forse glielo aveva chiesto, aveva detto di avere informato anche Sgalla.

Ha, comunque, escluso di avere avuto la diretta disponibilità di quest'ultimo ma di averlo egli stesso avvisato visto che era sul posto in occasione di un intervento nottetempo.

Nel ribadire tale ultima versione come quella vera e reale, il Colucci ha riferito di avere sbagliato in precedenza a fare una affermazione diversa e di non averci fatto caso anche per “ non essere abituato ad andare nei tribunali”.

Con riferimento, poi, alle dichiarazioni del Colucci relative alla telefonata del Kovac ed all'ingresso nella scuola Pascoli nel processo in cui il MORTOLA era imputato di calunnia e di falso (

dichiarazioni oggetto di imputazione a carico di quest'ultimo per avere istigato il Colucci a rendere falsa testimonianza ), il predetto teste riferisce , in data 28.8.2001 alla Commissione Parlamentare, di avere, dopo la aggressione a una pattuglia della Digos, chiesto al dirigente di quell'Ufficio, dott. Mortola, di eseguire un sopralluogo ed interloquire con il rappresentante del GSF per verificare chi occupasse la scuola Diaz e di avere, in seguito, appreso che, essendosi allentato il sistema di vigilanza, non era da escludersi all'interno della scuola Diaz la presenza di soggetti non graditi, circostanza questa che, dopo una riunione nel suo ufficio, portò alla decisione di effettuare una perquisizione all'interno della scuola ai sensi dell'art. 41 TULPS .

Precisa il Colucci, con riferimento all'ingresso nella scuola Pascoli, che al piano inferiore dell'edificio c'era la Diaz, al superiore la scuola Pertini e di fronte la scuola Pascoli e che l'Intervento aveva interessato anche il piano superiore per un miglior controllo della situazione.

Sulle stesse circostanze era stato già sentito il Mortola in data 18.8.01 dai PM e lo stesso, al riguardo di tal episodio, aveva riferito di essere stato convocato dal Colucci nel suo ufficio, di esser stato messo al corrente della aggressione ai danni di due autovetture di servizio e di essersi portato sul posto avendo ricevuto l'incarico per un sopralluogo.

Al suo rientro in questura relazionava, poi, della presenza di un nutrito gruppo di giovani intenti a bere birra e a rumoreggiare tra le due scuole e di avere contattato, poi, il Kovac il quale, per la fase di smobilitazione in atto, riferiva di non avere più il controllo della situazione e di non poter assicurare chi fosse all'interno dell'edificio scolastico.

Circa l'ingresso nella scuola Pascoli, poi, il Mortola riferisce di non essersi accorto dello stesso attribuendo, comunque, un tale atto alla esigenza di messa in sicurezza dei luoghi esterni nel timore che le persone che la occupavano potessero ostacolare l'operazione in atto.

Il COLUCCI, assunto a sit in data 1.10.01 dai PM, riferisce di avere, dopo la patita aggressione da parte di una pattuglia, incaricato il Mortola per un sopralluogo e di avere, al suo ritorno, una volta appreso della situazione rilevata, incaricato il medesimo di contattare il Kovac, rappresentante del GSF, circa la disponibilità dei locali della scuola apprendendo, così, della possibilità della presenza anche di altri nella scuola, tra cui le cd. "tute nere".

In particolare il Colucci precisa di essersi egli stesso recato nella stanza del Mortola, visto il suo ritardo a far ritorno nel suo ufficio.

Sentito nuovamente a sit dal PM in data 16.12.2002 il COLUCCI, ribadisce quanto sopra e alla contestazione che Kovac alla Commissione Parlamentare aveva negato tale circostanza, risponde di sapere di un tale contrasto confermando, tuttavia, la versione resa poiché così gli fu riferito.

KOVAC STEFANO, sentito alla udienza dibattimentale del 3.6.2006, con riferimento alla telefonata ricevuta la sera del 21 luglio, esclude di aver detto al dott. Mortola che la situazione all'interno scuola Pertini non era più sotto controllo e lo esorta, venuto a conoscenza dallo stesso del lancio di bottiglie vuote su due pattuglie della Polizia, "a non fare cazzate".

Il Colucci, nel corso del suo esame dibattimentale del 3.5.2007, sentito in merito alle circostanze che precedettero la decisione di intervenire presso la scuola Diaz, riferisce di avere, nel corso di una riunione tenutasi in questura nella sua stanza,

incaricato il dott. Mortola di telefonare al Kovac - cui il Comune aveva dato in affidamento la struttura della scuola - per verificare la situazione " in loco" e di averlo, al ritorno, personalmente accompagnato nel suo ufficio per poi sentire dal medesimo- che ripeteva ad alta voce quanto gli riferiva il Kovac - che la scuola era stata abbandonata dal GSF, che non interessava più e che non si sapeva da chi la scuola era stata occupata.

Ribadisce ancora , il teste Colucci, tale sua versione anche quando gli viene fatto presente che il Kovac ha escluso di avere effettuato una tal affermazione.

Altra contestazione che viene mossa al teste con riguardo a precedente sua deposizione del dicembre 20002 in cui aveva dichiarato non di avere accompagnato il Mortola nel suo ufficio per la telefonata al Kovac, ma di averlo ivi raggiunto per il suo ritardo a tornare nel luogo della riunione, il Colucci precisa che quando era entrato nella stanza del Mortola, questi stava telefonando al Kovac e, come già detto, ripeteva quanto contestualmente riferitogli dall'interlocutore

Introdotta, poi, da parte del PM, l'argomento inerente la scuola Pascoli, il Colucci riferisce di avere appreso, il giorno dopo l'episodio stesso, della circostanza per la quale una squadra, per un errore , era entrata nella scuola prospiciente la Diaz, dove vi era un centro di elaborazione dati del GSF e dalla quale era, poi, subito uscita.

A tal riguardo al teste il PM contesta il contenuto di un suo fonogramma, inviato al Capo della Polizia alle ore 17.02 del giorno successivo ai fatti, con cui agli stesso comunicava che "*contemporaneamente alla perquisizione veniva effettuata una verifica all'interno dei locali della sede stampa del GSF, sito nell'edificio prospiciente il complesso scolastico Diaz, senza il*

*compimento di ulteriori atti o operazioni per assenza di qualsiasi problematica inerente la sicurezza “ , con ciò escludendo sorta di errori da parte di una squadra, ma il Colucci ribadisce e conferma l'avvenuto ingresso per errore invitando a non tenere conto del fonogramma.*

Le dichiarazioni dibattimentali di cui sopra - si legge in sentenza - nulla dicono di per sé sole in ordine alla posizione degli odierni imputati, né sulla falsità delle stesse dichiarazioni mentre, alla luce delle conversazioni intercettate sorge la necessità di verificare la sussistenza di dette ipotesi.

Dal momento, poi, che se pur solo nel procedimento a carico del Colucci andava deciso se lo stesso aveva reso o meno falsa testimonianza in relazione alle dichiarazioni sopra esaminate, il giudice di prime cure, nell'analizzare le posizioni del De Gennaro e del Mortola in punto induzione del Colucci a rendere tali dichiarazioni, ha dovuto egualmente valutare se la condotta di tale teste concretizzava il reato di falsa testimonianza, sia sotto il profilo della loro falsità che della loro rilevanza o meno.

Il GIP, a tal fine, nella impugnata sentenza ha impostato la sua indagine sulla base di consolidati principi della Corte di Cassazione per i quali :

*l'art 372 c.p. nel punire la falsa testimonianza, tutela l' integrale contenuto conoscitivo della dichiarazione, comprensivo tanto del fatto, quanto del modo in cui lo stesso è stato conosciuto dal testimone, con la conseguenza che il reato sussiste anche se il testimone, riferendo un fatto vero, affermi il falso circa le modalità con le quali lo ha appreso” ( Cass. Pen. Sez. VI, 16.3.1998 n. 5571 ) per cui a maggior ragione sussiste il reato se il teste riferisce fatti, pur veri, ma di cui non ha personale ricordo e che gli sono stati*

raccontati da altri, senza che nel corso della testimonianza venga fatto cenno alla fonte della propria conoscenza.

Pertanto il Colucci – si legge in sentenza - può aver reso falsa testimonianza , sia se ha dichiarato circostanze false, sia se ha modificato la sua versione precedente uniformandosi a quella del De Gennaro, pur corrispondente al vero, senza avere un personale ricordo di quei fatti e senza aver fatto menzione dei contatti o delle informazioni acquisite che lo hanno portato a rivedere la propria deposizione.

Il giudice, poi, dal momento che il De Gennaro dinanzi la Commissione Parlamentare aveva limitato al massimo il contenuto della telefonata ricevuta la sera della perquisizione dal Colucci, si interroga su quali difficoltà avrebbe potuto avere il De Gennaro ad ammettere di avere disposto l'invio dello Sgalla sul luogo della eseguenda perquisizione, visto che aveva compreso la delicatezza della operazione al punto da chiamare il prefetto La Barbera per avere conferma della necessità della operazione da eseguire.

E, pur non riuscendo a cogliere in pieno il significato della questione relativa all'avviso allo Sgalla, perviene alla conclusione per la quale sul punto è comunque configurabile il delitto di falsa testimonianza.

Tale affermazione, peraltro, viene supportata da altro principio costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione - e su cui il GIP ancora i suoi parametri di valutazione dei fatti di causa - per il quale *“il delitto di falsa testimonianza deve ritenersi sussistente ogni volta che i fatti sui quali il teste falso e reticente ha deposto, sono pertinenti alla causa e suscettibili di avere efficacia probatoria , anche se in concreto la deposizione non ha influito sulla decisione del giudice. Infatti la pertinenza e la rilevanza vanno considerate con riferimento alla situazione processuale esistente al*

*momento in cui il reato viene consumato” ( Cass. Pen. Sez. VI, 24.10.1985 n. 12533 ).*

E al riguardo, precisa sempre il giudice di prime cure, con altra pronuncia la Suprema Corte ha ribadito che *“il reato di falsa testimonianza sussiste, quale che ne sia la reale influenza della deposizione nel giudizio, quando i fatti sui quali il testimone è chiamato a deporre siano pertinenti e rilevanti ai fini del decidere ed esista in astratto la possibilità che sia fuorviato il corso della giustizia; con la conseguenza che il reato non si configura solo quando, riguardando la deposizione circostanze o fatti del tutto estranei ovvero privi di qualsiasi efficacia probatoria, resta escluso il pericolo di un fuorviamento della decisione giudiziaria” ( Cass. Pen Sez. VI, 6.5.1963 ).*

Pertanto – secondo la impugnata sentenza- solo se la testimonianza del Colucci verteva su circostanze oggettivamente estranee al processo, il reato di falsa testimonianza risulta senz'altro escluso, mentre dove vi sia una pertinenza coi fatti di causa e l'astratta possibilità che il giudice tragga dal contenuto delle dichiarazioni argomenti a sostegno della decisione, il reato è senz'altro configurabile.

E questo è stato il convincimento prevalso nella vicenda de qua, dal momento che essendo emersa la volontà del Colucci di modificare le sue precedenti dichiarazioni nell'ottica di fornire un aiuto ai colleghi imputati – circostanza, questa, oggetto di contestazione al De Gennaro, - non può negarsi la rilevanza della questione, quanto meno nella percezione del teste o di chi possa avergliela suggerita quale tassello utile a smontare la costruzione accusatoria o a compromettere o rafforzare la credibilità dello stesso o di altro testimone.



Nella sentenza è stato precisato ed evidenziato che al fine di verificare la fondatezza delle contestazioni mosse agli odierni imputati, la sola disamina del contenuto della testimonianza del Colucci non porta nessun valido apporto a tal fine.

Indispensabile, pertanto, è stata la disamina delle conversazioni intercettate quali rilevanti emergenze istruttorie che possano dimostrare il coinvolgimento del De Gennajo e del Mortola nella presunta falsa testimonianza del Colucci.

La difesa del Mortola ha, per contro, eccepito la inutilizzabilità delle intercettazioni con riferimento a quelle antecedenti alla data del 7.5.2007, poiché disposte in un procedimento diverso.

Nel risolvere una tal questione il GIP ha ritenuto preliminare ed essenziale la ricostruzione delle vicende processuali nel cui contesto le intercettazioni sono state autorizzate.

Questa la cronologia dei fatti.

In data 18.1.2007 viene iscritto il procedimento penale n. 3610/07/44 a carico di ignoti in ordine al reato di cui agli artt. 314 c.p., e 3 L. 895/67 per il mancato rinvenimento, nell' ambito del processo DIAZ di 2 bottiglie incendiarie sequestrate la notte del 21 – 22 luglio 2001.

Con successiva nota 22.1. 2007, poi, la Sezione di PG segnala alla locale Procura che nel corso di intercettazione su utenza cellulare in uso al MELIS - artificiere della Questura di Genova – autorizzata in altro procedimento, emerge che delle bottiglie in questione possa sapere qualcosa il dott. Mortola, avendo il predetto Melis riferito ad un collega di aver visto le bottiglie, custodite in un cestino di plastica, esser prelevate da personale della Digos, precisando, poi di non poter riferire ciò al magistrato.

In pari data viene emesso del GIP decreto di intercettazione sulla utenza in uso al Melis nell'ambito del procedimento n. 3610 /07 e viene precisato che le conversazioni intercettate al Melis nell'altro procedimento, quale notizia criminis, potevano essere utilizzate come punto di partenza per le indagini relative alla sparizione delle bottiglie molotov.

In data 16.4. 2007 vengono, poi, disposte intercettazioni anche sulla utenza in uso al Mortola sempre con riferimento all'episodio della sparizione delle bottiglie.

In data 7.5.2007, ancora, a seguito di annotazione di PG in pari dat, che segnalava ipotesi di reato di falsa testimonianza del Colucci per essere, nel corso di intercettazione attivata su telefono in uso al Mortola, emersi plurimi contatti tra i predetti aventi a commento la istruttoria dibattimentale in corso nel processo Diaz con il delinearsi di un quadro di inquinamento della prova in formazione, la intercettazione telefonica già disposta nei confronti del Mortola, veniva estesa anche con riferimento alla ipotesi del reato di cui agli artt. 110 e 372 c.p., nonché anche alle utenze in uso al Colucci e al Di Sarro per fatti di cui al procedimento n. 3610/07.

In data 1.6.2007 il PM disponeva che accanto al numero di procedimento 3610/07 venisse indicato anche quello recante n. 5286/07 relativo al procedimento per falsa testimonianza, sino ad allora secretato, a carico del Colucci e del De Gennaro.

In data 4.7.2007, infine, veniva aggiornata l'iscrizione del procedimento n. 5286/07 con l'inserimento tra gli indagati anche del Mortola sulla base delle intercettazioni registrate ed allegate a nota della Sezione della PG di pari data.

A sostegno della sollevata eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate prima del 7.5.07, la difesa del Mortola ha

fatto osservare che l'eventuale utilizzo delle intercettazioni raccolte nel procedimento iscritto per il reato di peculato in quell'altro di falsa testimonianza, risulterebbe totalmente lesivo del disposto di cui all'art. 270 c.p.p. e, anche a voler considerare l'orientamento giurisprudenziale per il quale la nozione di diverso procedimento è stata esclusa allorquando le indagini siano strettamente connesse o collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di prova viene predisposto, nel caso di specie difetterebbe qualsiasi attinenza che ponga i due procedimenti in quel rapporto di connessione probatorio-finalistica che la Suprema Corte richiede per il superamento dello sbarramento posto dall'art. 270 c.p.p.

Non vi sarebbe, infatti, in alcun modo, alcuna attinenza probatoria o collegamento oggettivo tra il procedimento per il reato di cui all'art. 314 c.p. ( nel quale il Mortola non è mai stato indagato ) e quello di cui all'art. 372 c.p.

Il GIP aderendo alle osservazioni del PM sul punto ha respinto la sollevata eccezione.

Ha, infatti, ritenuto che i due procedimenti 3610 e 5286, anche formalmente, sono stati considerati come riuniti con provvedimento di stralcio del secondo e che solo la iniziale secretazione di questo ha impedito il suo passaggio nel primo.

Inoltre, le intercettazioni disposte nei confronti del Mortola per la sparizione delle bottiglie molotov – corpo di reato oggetto di prova nel giudizio in corso a suo carico per falso e calunnia – hanno evidenziato una sua condotta di inquinamento probatorio del giudizio, concertata con altri soggetti, dalla quale emergeva tutta la sua ampiezza oggettiva e soggettiva anche con la ipotizzata consumazione del reato di falsa testimonianza da parte del Colucci

e che in tale ampiezza veniva considerata nel nuovo decreto di intercettazione.

Del resto proprio la Suprema Corte ha stabilito *“che la nozione di diverso procedimento di cui all’art. 270 c.p.p. non equivale a diverso reato e in esso non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo della prova viene predisposto, a nulla rilevando la diversità del procedimento che in tali caso assume solo carattere sostanziale non collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato”* ( Cass. Pen. Sez. II, 19.1.2004 n. 9579 ).

Inoltre nella specie, dal momento che la conversazione intercettata, nella prospettiva accusatoria, costituiva una condotta delittuosa, la sua acquisizione doveva essere inquadrata nelle norme che regolano l’uso processuale del corpo di reato con la conseguente inapplicabilità delle limitazioni probatorie di cui all’art. 270 c.p.

Fatte tali precisazioni la sentenza ha, poi, riprodotto il contenuto delle varie conversazioni telefoniche intercettate, analizzandole e facendole confluire in forma riassuntiva e sintetica nella parte espositiva e motiva con riferimento alle posizioni degli imputati.

Con riferimento alla posizione del De Gennaro, il GIP ha ritenuto particolarmente significativa la conversazione della telefonata effettuata dal Colucci al Mortola alle ore 22.31 del 26.4.2007 ( N: 707 linea 1395) in cui, in maniera percepita in maniera frammentaria, il primo riferisce di avere incontrato il capo , di avere parato del processo (DIAZ ) in cui dovevano essere ascoltati come testimoni, di aver ricevuto le sue dichiarazioni e che

lo stesso ha fatto marcia indietro in un secondo interrogatorio sul fatto che lo avrebbe avvertito di inviare lo Sgalla.

Infatti, il De Gennaro gli dice di aggiustare il tiro con la stampa cui egli stesso aveva dichiarato che era stato il Capo a chiedergli di informare lo Sgalla mentre, ora, avrebbe dovuto dire di avere, sì, avvertito lo Sgalla ma, nella confusione delle tante telefonate, di non ricordare che era stato il capo a richiedergli un tal intervento.

In successiva telefonata del 28.4.2007 alle ore 13.27 ( n. 119 linea 1396 ) col Mortola, il Colucci ribadisce la necessità di cambiare la sua originale versione su Sgalla e a proposito di Kovac, - argomento introdotto dal Colucci -, il Mortola non fa altro che ripetere le sue precedenti dichiarazioni sul punto mentre è il Colucci a prospettare di dire di aver sentito le parole del Kovac per essere le stesse state ripetute dal Mortola durante la conversazione.

A questo punto il GIP rileva come non possa ipotizzarsi una induzione da parte del Mortola nei confronti del Colucci perché renda una falsa testimonianza, essendo le sue dichiarazioni pienamente conformi alle precedenti sempre rese e, comunque, ben note allo stesso.

Dalla conversazione in questione – si legge in sentenza - non emerge che il Mortola manifesti preoccupazione su quello che Colucci andrà a dire in udienza mentre agitato e preoccupato appare il Colucci atteso che mostra la necessità di fare un riepilogo sugli argomenti sui quali dovrà riferire e sui quali ha forti lacune ed incertezze.

L'atteggiamento del Mortola, in detto contesto, non appare di compiacimento e le sue dichiarazioni sono tipiche di chi, interpellato da un superiore con il quale ha lavorato per anni , ripercorre le vicende della sera del 21 luglio 2001, oggetto di deposizione

prossima del Colucci, solo per colmare i ricordi dello stesso su circostanze già nel suo patrimonio di informazioni.

Nella sua successiva telefonata al Di Sarro ( la n. 131 linea 1396 del 30.4.2007 ), il Mortola , nel riferire della conversazione avuta col Colucci, parla di circostanze che quest'ultimo non ricordava bene ma che comunque la loro conoscenza poteva essere attinta dagli atti processuali.

Circa la presunta istigazione del De Gennaro, poi, il GIP, con riferimento alla frase " il capo mi ha dato le sue dichiarazioni ", afferma trattarsi di circostanza irrilevante, dal momento che detti verbali erano conoscibili da tutte le parti processuali e, comunque, resi di dominio pubblico dai mass media.

Si legge ancora nella impugnata sentenza, che, quand'anche il De Gennaro, a richiesta probabile del Colucci - che non ricorda più nulla e che vuole essere in sintonia con altre dichiarazioni - gli ha fornito una copia dei verbali o ne hanno parlato insieme, non può da tali circostanze rilevarsi in capo al De Gennaro un suo intento o volontà di condizionare la testimonianza del Colucci.

Circa la frase del De Gennaro al Colucci " tu per quanto riguarda l'altra parte dovresti fare un po' di marcia indietro, dare una mano ai colleghi" quest'ultimo esprime le sue perplessità non capendo il nesso tra l'aiuto ai colleghi e la questione Sgalla.

La gravata sentenza prosegue ancora a trattare delle medesime circostanze sulla base di altre conversazioni intercettate che nessun contributo particolarmente significativo apportano se non a livello di meri dettagli ritenuti ininfluenti ai fini decisori per, infine prevenire alla assoluzione di entrambi gli imputati dalle contestazioni come loro ascritte per non aver commesso il fatto.

A tali conclusioni il GIP perviene ritenendo che la deposizione testimoniale del Colucci resa alla udienza dibattimentale del 3.5.07,

ove concernente fatti non corrispondenti al vero o relativi a circostanze per le quali non aveva ricordo senza, tuttavia, fare menzione della fonte cui aveva attinto le stesse, può integrare il reato di falsa testimonianza, ma non può, nel contempo, far ritenere la prova per la quale il Mortola e il De Gennaro abbiano avuto un ruolo determinate nella condotta del teste o che lo abbiano fatto consapevolmente.

Ha ritenuto il GIP che la circostanza per la quale sia il Mortola che il De Gennaro, rispettivamente imputato e teste nel processo DIAZ, in circostanze e modalità diverse abbiano parlato col teste Colucci dei fatti del processo stesso prima della sua deposizione, se apparentemente inopportuna, moralmente criticabile e rischiosa, non è necessariamente ed automaticamente illecita e non comporta la conseguenza di un loro concorso nel reato di falsa testimonianza.

Con riferimento all'imputato Mortola, le conversazioni intercettate hanno sempre evidenziato come il Colucci, in stato di grande agitazione nei giorni antecedenti la sua deposizione, sia stato sempre il solo a telefonare al Mortola per la continua ricerca di atti e informazioni che potessero riportargli alla memoria un quadro chiaro della vicenda oggetto di suo esame.

Tale determinatasi situazione aveva la sua spiegazione nel rapporto di ampia confidenza che si era creato tra i due per il lungo periodo in cui avevano lavorato insieme, e comunque, il Mortola subisce l'altro interlocutore quale suo superiore cui, peraltro, non manifesta, quando sollecitato, che fatti da entrambi vissuti senza la aggiunta di particolari diversi dalle risultanze di altri atti che il Colucci ben avrebbe potuto leggere.

Quando il Colucci, successivamente al suo esame, riferisce al Mortola del particolare del suo ascolto diretto della conversazione

telefonica col Kovac, il Mortola resta sorpreso e non manifesta alcun compiacimento su argomenti che avrebbero dovuto formare oggetto della sua ritenuta istigazione.

Al Mortola - afferma il GIP - può solo rimproverarsi di aver accettato il dialogo col Colucci dopo aver appreso della sua intenzione di aiutare i colleghi, ma non risulta in alcun modo che gli abbia sollecitato dichiarazioni diverse da quelle già rese o che lo stesso gli abbia suggerito prospettazioni dei fatti alterate e strumentali alla linea difensiva sua o di altri imputati.

Del resto - si legge in sentenza - i presunti suggerimenti del Mortola, concernenti la telefonata al Kovac e l'ingresso nella scuola Pascoli, non si vede in quale modo avrebbero potuto modificare il quadro probatorio e stravolgere la prospettazione accusatoria.

Infine, la espressione " aiutare i colleghi " che tanto avrebbe dovuto allertare il Mortola, e della quale lo stesso avrebbe approfittato per veicolare al teste la sua verità, non necessariamente doveva da quest'ultimo essere intesa come un programma di rendere falsa testimonianza, posto, poi, che nessun aiuto ai colleghi poteva derivare dalle questioni oggetto di conversazioni tra il Mortola e il Colucci.

Per la posizione del De Gennaro, poi, nella impugnata sentenza si fa rilevare come, a differenza della posizione del Mortola, per il predetto non esistono intercettazioni e la sua imputazione scaturisce da alcune frasi pronunciate dal Colucci in sue conversazioni col Mortola.

Di conseguenza il quadro probatorio a carico del De Gennaro è risultato meno chiaro rispetto a quello del Mortola per cui il GIP non ha escluso interpretazioni della vicenda diverse da quella proposta dai PM nella tesi accusatoria.



L'unico dato certo emerso è quello per il quale il De Gennaro e il Colucci si sono incontrati e hanno parlato dei fatti del processo in cui avrebbero dovuto essere sentiti come testimoni e che da tale colloquio il Colucci ha tratto la convinzione di dover rivedere le sue dichiarazioni sulle circostanze inerenti la iniziativa di avvisare il dott. Sgalla la sera della perquisizione alla Diaz.

L'incontro non è da escludere – sostiene il giudice di prime cure – essere stato provocato dallo stesso Colucci in considerazione del suo stato di agitazione precedente la testimonianza da rendere che lo aveva indotto ad acquisire verbali e a parlare con i colleghi per una ricostruzione dei fatti dei quali non aveva pieno ricordo.

È certo che il Colucci ha avuto o letto il verbale delle dichiarazioni rese dal De Gennaro in precedenza e che abbia rilevato con estremo compiacimento la “marcia indietro del capo” - come lui stesso riferisce al Mortola parlando al telefono – cercando di individuare punti di contrasto con le sue dichiarazioni per aggiustare il tiro, ma ciò non significa che sia stato il De Gennaro a chiedergli o suggerirgli ciò.

Del resto lo stesso De Gennaro non ha negato il colloquio avuto col Colucci, nè di aver parlato dei fatti oggetto di loro futura testimonianza nell'ottica di una ricostruzione reale della verità, e ciò non è da escludere poter essere dipeso dal timore che il Colucci, - come emerso nelle conversazioni intercettate tra il Mortola e il Di Sarro -, molto agitato e confuso nei suoi ricordi, potesse fare dichiarazioni imprecise vanificando l'efficacia della sua stessa testimonianza.

E, come già affermato per il Mortola, un tale atteggiamento del De Gennaro, per quanto inopportuno, non comporta di per sé solo la sua astratta illiceità, a prescindere dal contenuto del colloquio.

E' stato evidenziato nella sentenza che l'unico profilo di falsità di cui è stata ipotizzata istigazione da parte del De Gennaro, è quello relativo alla questione dell'avviso allo Sgalla che peraltro, con riferimento al suo grado di rilevanza per la configurazione del reato di falsa testimonianza, non costituiva, tuttavia, né il nucleo principale della deposizione del Colucci né, tanto meno, il mezzo per aiutare i colleghi.

Del resto anche dopo la deposizione del Colucci, nelle varie conversazioni intercettate, mai si parla della questione Sgalla e l'unico motivo di apprezzamento riguarda le dichiarazioni del Colucci su Mugolo e altri soggetti del processo, potendosi solo ipotizzare, in mancanza di prova, che anche di questo il Colucci ne avesse parlato col De Gennaro.

Lo stesso Colucci, poi, dopo la testimonianza resa, si vanta delle sue dirompenti dichiarazioni con le quali, con riferimento alla questione Mugolo ribadisce di aver aiutato i colleghi. ( Tel n. 3 linea 2 del 7.5.2007 ore 16.51 )

Il GIP ha ancora escluso che l'interesse del cambio della versione del Colucci fosse finalizzata a rafforzare la estraneità del De Gennaro alla operazione della perquisizione alla scuola Diaz, sia per la valenza non univoca della questione, sia perché il De Gennaro aveva con le sue precedenti dichiarazioni dimostrato il suo coinvolgimento nella perquisizione riferendo di esser stato informato della stessa, di avere autorizzato l'impiego dei carabinieri e di avere inviato sul posto il prefetto La Barbera.

In sede di repliche il PM , a spiegazione del movente della presunta istigazione, ha sostenuto che un tal contrasto tra le deposizioni del De Gennaro e del Colucci, avrebbe minato la credibilità del primo ma è stato, invece, ritenuto, che un differente ricordo di un fatto marginale non avrebbe inciso sulla credibilità del

De Gennaro, né avrebbe generato dubbi o critiche al suo operato quale Capo della Polizia anche perchè, a fronte di un tal contrasto emerso già anni prima, nessuna conseguenza di alcun genere era derivata, per tal motivo, per il De Gennaro.

Le risultanze processuali non hanno consentito di acclarare quale delle due versioni - del Colucci e del De Gennaro - fosse quella aderente alla realtà, ( il Colucci in sede di Commissione Parlamentare afferma “ credo” con riferimento alla iniziativa del De Gennaro dell’invio dello Sgalla ) e la conseguenza è che molteplici sono le spiegazioni del movente che ha indotto il Colucci a rivedere le sue dichiarazioni in sede di esame dibattimentale.

Non ha escluso il GIP che il Colucci, notando la difformità delle sue dichiarazioni con quelle del Capo, abbia ritenuto opportuno modificare la propria versione e uniformarsi a quella del De Gennaro per rafforzare la loro credibilità, visto che il Capo “ aveva fatto marcia indietro”, pur non cogliendone la ragione.

Ha ritenuto ancora il GIP che quando il Colucci, parlando col Mortola, ebbe a dire “ devo rivedere il discorso su Sgalla “, la doverosità di un tal comportamento non discendeva necessariamente da un ordine o da pressioni subite dal De Gennaro, ben potendo essere il frutto di un suo convincimento che una sua dichiarazione omogenea e priva di sbavature rispetto a quella del Capo, sarebbe stata più efficace per un aiuto ai colleghi.

Del resto, per altri versi, il Colucci ha in vario modo dimostrato di non ricordare nulla, nel 2007, dei fatti del G8 di Genova del 2001.

In una telefonata col Mortola, il Colucci, parlando della intenzione di rivedere le sue dichiarazioni, riporta in “ tu devi “le parole del capo sul punto, ma il GIP, alla luce del contesto di un discorso non del tutto comprensibile e frammentario, non ha ritenuto siffatte parole sufficienti ad assumere valenza probatoria

piena ed unica a carico del De Gennaro in ordine alla imputazione ascrittagli.

Né, dopo la sua incriminazione per il reato di falsa testimonianza, nelle conversazioni intercettate, è stato colto un senso di rammarico, stizza o altro del Colucci per avere egli assecondato il De Gennaro, né un suo tentativo di prendere le distanze dal contenuto delle dichiarazioni di quest'ultimo attraverso una ritrattazione.

I PM hanno ritenuto che, anche in assenza di esplicite pressioni del De Gennaro sul Colucci per indurlo ad una modifica delle sue dichiarazioni, il teste sarebbe stato comunque condizionato e determinato a rendere una falsa testimonianza per la sua posizione di soggezione, quale inferiore gerarchico, e per non mettere in pericolo il suo avanzamento in carriera in quel momento, considerato che lo stesso Colucci, in sua conversazione col Mortola di cui sopra, afferma, riferendosi al De Gennaro, "poi tu lo conosci com'è paraculo, mica ti condiziona lui, mica è scemo".

Una tale ipotesi dell'accusa è stata dal giudice di prime cure ritenuta una mera illazione suscettibile di chiarimento solo conoscendo le parole che Colucci e De Gennaro si sono scambiate, il tono e l'atteggiamento di entrambi e, comunque, quando ciò fosse stato solo una percezione del Colucci, non per questo era dato poter affermare che il De Gennaro ne avesse approfittato per indurre il Colucci a dichiarare cose non vere o, quanto meno, non corrispondenti al suo ricordo.

Tali esposte argomentazioni e considerazioni hanno, poi, indotto il GIP, come detto, a pronuncia assolutoria anche nei confronti dell'imputato De Gennaro.

Avverso la predetta sentenza, poi, proponevano appello il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, il

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nonché le costituite parti civili Bartesaghi Gallo Sara e Mc Quillan Daniel, Associazione Giuristi Democratici di Genova e Guillermina Garcia Zapatero. chiedendo, tutti, in riforma della impugnata sentenza, la affermazione della penale responsabilità di entrambi gli imputati con le consequenziali pronunce.

Con il proposto atto di gravame il Procuratore Generale, con riferimento alla posizione del De Gennaro, deduceva che il giudice di prime cure, alla luce delle incontestate risultanze processuali, era, tuttavia, incorso in una serie di contraddizioni sia per quel che concerneva la ricostruzione dei fatti stessi che per la loro valutazione giuridica avendo, in particolare, assolto il De Gennaro per aver ritenuto non accertato compiutamente il contenuto del suo incontro col Colucci precedente alla deposizione di quest'ultimo, non provata la volontà del primo di influire sul ricordo e sulla deposizione del secondo in assenza di un valido movente dell'imputato e per avere escluso una condizione di soggezione del teste Colucci rispetto al De Gennaro.

A tal riguardo, infatti, il Procuratore Generale nel suo atto di gravame faceva rilevare che ad una tale conclusione il giudice di prime cure era pervenuto senza, tuttavia, disconoscere la rilevante difformità tra le prime dichiarazioni e testimonianze del De Gennaro rispetto a quelle iniziali del Colucci, che solo in seguito ai contatti e colloqui col Capo mutò la sua iniziale dichiarazione e che, all'epoca dei fatti di causa, in cui il Colucci era soggetto a valutazione per una progressione in carriera, il De Gennaro, quale Capo della Polizia, era anche suo diretto superiore gerarchico.

Del resto le disposte intercettazioni telefoniche, come riportate nella gravata sentenza,, per la loro chiara portata, comprovavano ulteriormente che il Capo della Polizia aveva “

ordinato” al Colucci di modificare le dichiarazioni rese al fine di “aiutare i colleghi indagati e poi imputati nel connesso procedimento per l’irruzione della scuola Diaz”.

Peraltro era altresì emerso, dalle risultanze processuali, che il De Gennaro aveva perfino consegnato al Colucci una copia del verbale delle proprie dichiarazioni affinché lo stesso vi si uniformasse senza, in seguito, mai fare menzione di una tale circostanza, mentre dopo la testimonianza del 3.5.2007 il Colucci, nel corso di una conversazione telefonica con il Mortola, si vanta di avere aiutato colleghi .

Lo stesso giudice, inoltre, nella sentenza impugnata riconosce che il Colucci ha attuato “ *tentativi di sfumare il radicale cambiamento delle sue dichiarazioni .....ben consapevole del suo cambiamento di rotta* “ e che “ *l’eclatante cambio di versione va letto alla luce delle conversazioni intercettate .. che attribuiscono valenza univoca di vera e propria ritrattazione alle dichiarazioni del teste* “

Analoghe considerazioni sono state, poi, svolte in atto di appello del Procuratore Generale con riferimento all’imputato Mortola e relative alla testimonianza del Colucci in relazione alle fasi preparatorie della irruzione nella scuola Diaz

Il giudice di prime cure, infatti, pur alla luce delle chiare emergenze processuali, era pervenuto alla assoluzione del Mortola per la mancanza di prova positiva di qualsiasi suo condizionamento del teste senza, tuttavia, far riferimento all’aspetto della genuinità in sé della deposizione ed al fatto che il Colucci aveva narrato come fatti da lui visti e direttamente ricordati ciò che, invece, gli era stato suggerito dal Mortola.

Inoltre, pur se il Colucci, nella sua deposizione, contrariamente alla realtà, mai aveva precisato di avere parlato dei

fatti oggetto di sua deposizione con il Mortola o con altri, né di avere visionato gli atti e le deposizioni di altri testi, la sentenza afferma che lo stesso non abbisognava di alcun aiuto, in netto contrasto con quanto nella stessa riportato laddove si affermava che:

il Kovac aveva smentito di aver detto al Mortola di avere abbandonato la scuola Diaz senza, peraltro, escludere la compresenza di estranei potenzialmente pericolosi per la Polizia;

che sul punto contrastanti erano le versioni del Colucci che, inizialmente, riferisce di aver appreso dal Mortola della situazione della scuola. Diaz a seguito di un suo colloquio col Kovac per, poi, asserire di essere stato presente alla telefonata e di avere, infine, addirittura udito direttamente la conversazione, sia sentendo la voce del Kovac che quanto contestualmente riferitogli dal Mortola;

che tali riferite circostanze, lungi dall'accordarsi con l'intento del Kovac di evitare una irruzione nella scuola si rivelavano in sintonia con l'aiuto da apportare ai colleghi, come richiestogli dal De Gennaro;

che con riferimento alla irruzione alla scuola Pascoli il Colucci, pur avendo dapprima, in maniera documentale con suo fonogramma diretto al Capo della Polizia, escluso sorta di errori ha, poi, fatto dipendere una tal circostanza da un errore nella individuazione dell'edificio;

che il Colucci aveva apertamente dichiarato di avere un "ricordo molto vago e confuso" dei fatti e che il Mortola, percepita una tal circostanza, la aveva utilizzata per "fargli ricordare" quale la versione "giusta" da fornire alla luce delle direttive del Capo per, poi, parlando col Di Sarro, rendersi perfettamente conto di avere subornato un teste ( tel. N. 120 del 28.4.2007, h. 13.42, linea 1396).

Pertanto, concludeva il Procuratore Generale nel suo atto di appello, tutti gli elementi raccolti nel giudizio di I grado, che il giudice aveva frammentato e valutato separatamente per poi ritenere la loro insufficienza per la condanna dell'imputato, da una loro lettura unitaria nel contesto delle restanti risultanze processuali, anche nell'ottica di una loro qualificazione di meri indizi, erano da ritenersi assistiti dai requisiti di gravità, precisione e concordanza e tali da assurgere a rango di prova dei fatti oggetto di imputazione.

Anche il Procuratore della Repubblica nel suo atto di appello deduceva, da parte del giudice di prime cure, il travisamento della prova e la illogicità della motivazione della sentenza atteso che le conclusioni raggiunte, alla luce della analitica e corretta costruzione del quadro probatorio, si rivelavano del tutto irragionevoli ed in violazione di un principio di logicità, *“ ponendosi così la corposa motivazione non come esplicazione del ragionamento decisorio, ma come giustificazione di una decisione che discende da premesse non verificabili nel materiale probatorio o nelle massime di esperienza ”*

Il GIP – si legge in atto di appello -, dopo avere accertato che il teste Colucci ha reso dichiarazioni *“ non esattamente corrispondenti al vero ”* o relative a circostanze estranee alla propria personale conoscenza ovvero difformi dal suo effettivo ricordo, *“ senza però fare menzione della fonte ”* cui si era rivolto per *“ riportare alla memoria gli accadimenti della sera del 21 luglio 2001 ”*, nel contesto di una valutazione globale di tutte le altre risultanze processuali, perviene ad escludere la penale responsabilità degli imputati sulla base di una premessa, ritenuta non condivisibile, per la quale il contatto tra imputato e testimone o fra testi in cui si hanno colloqui su oggetto di futura deposizione di



questi ultimi, viene considerata condotta da collocarsi “ *nel naturale e inevitabile svolgimento delle cose e dei rapporti umani, quando le persone coinvolte siano legate da rapporti di familiarità, amicizia, colleganza o comunque di abituale frequentazione* “..

A tal riguardo il Procuratore della Repubblica, richiamando quanto già sostenuto in sede di giudizio di I grado, ribadiva che il solo contatto tra testimone e imputato circa future deposizioni testimoniali, non è di per se solo da ritenersi penalmente illecito, ma non per questo giuridicamente e processualmente privo di conseguenze in presenza di particolaricomportamenti che incidono sulla genuinità dell'assunzione della prova ed investono i profili di attendibilità dei testimoni.

Del resto, se pur non dotandole di sanzioni di nullità o inutilizzabilità, il nostro ordinamento aveva stabilito alcune regole per garantire la genuinità del teste, come quella, ad esempio, concernente l'obbligo per il predetto di non assistere all'esame delle parti e restanti testi durante il dibattimento, con obbligo di una verifica di tanto da parte del giudice al fine della attendibilità della testimonianza stessa.

E nel caso di specie, a maggior ragione non poteva condividersi l'enunciato del giudice di prime cure sui rapporti tra testi ed imputati considerando il clima di condizionamento derivante dalla omertà imposta dai codici di onore interni al Corpo di Polizia che si era stretto intorno alla solidarietà verso gli imputati e generando, poi, comportamenti devianti anche dalla rilevanza penale, come nel caso della falsa deposizione del teste Colucci ben riconosciuta dallo stesso giudice.

Pertanto una corretta ricostruzione e valutazione dei contatti tra gli odierni imputati ed il teste Colucci nel contesto sopra delineato, avrebbe dovuto rivelare la rilevanza delle loro condotte

concorsuali, da non ancorare alle anti-istituzionali ed illegittime occasioni di incontri, accordi e conversazioni in sé considerati, quanto alla incidenza avuta nel loro rapportarsi col Colucci, quale teste chiamato a deporre e ripetere dichiarazioni già rese ed in contrasto oggettivo con quelle degli stessi De Gennaro e Mortola, rispettivamente suoi superiore gerarchico e collega.

In ordine alla condotta concorsuale del Mortola, nell'atto di appello si ribadiva come il predetto imputato avesse accettato di avere colloqui telefonici col Colucci su argomenti oggetto di futura testimonianza dello stesso cui, peraltro, su espressa richiesta, aveva fornito informazioni e consigli su contenuti e modalità.

Tale comportamento, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza, non poteva ritenersi passivo e tollerato dal Mortola per cortesia o compiacenza verso l'interlocutore dal momento che, in tal modo, lo stesso aveva esplicito una non indifferente efficacia per aver colmato la memoria del teste, vuota di ricordi su vari punti anche perché estranei alla sua conoscenza diretta.

Il rischio di un tale condizionamento del teste era ben rappresentabile per il Mortola, cui, peraltro, il Di Sarro in una conversazione telefonica ( n. 120, h. 13.42 del 28.4.2007, linea 1396 ) ricorda un precedente episodio in cui esso Mortola aveva avvicinato altro teste durante le indagini preliminari, come del pari rappresentabile era per lo stesso Mortola ritenere che il teste, anche su richiesta, avrebbe negato la fonte della sua riferita conoscenza dei fatti narrati..

Nella sentenza, invece, il Mortola viene descritto come persona che nelle conversazioni telefoniche “ *subisce*” il Colucci quale suo superiore, senza manifestare “ *alcun particolare interesse* “ e che si limita, dietro sollecitazione e richiesta del suo

interlocutore, a “ *ripercorrere per sommi capi gli avvenimenti di cui tanto si era parlato e scritto* “, e sui quali il teste “ *mostra di avere ricordi un po’ confusi* “ e, nel contempo, viene sottolineata la estrema spontaneità con cui il Mortola parla con ciò dimostrando la assenza di sollecitazione altrui, considerato, altresì, che il contenuto conoscitivo trasmesso al Colucci non diverso da quello che lui stesso ed il Colucci avevano processualmente dichiarato, da quello che il Colucci aveva dichiarato e da quello “ *risultante dagli atti e che il teste avrebbe potuto ricordare altrimenti* “

A tal riguardo l’appellante non concordava con quanto sopra ritenuto dal giudice di prime cure non ritenendo passivo l’atteggiamento del Mortola considerato che nella telefonata n. 119 del 28.04.07 lo stesso sollecita il Colucci a chiamare il Di Sarro per avere maggiori dettagli ed informazioni sulle vicende sulle quali avrebbe dovuto deporre, fornendogli il numero di suo telefono ed avvisando, finanche, il Di Sarro della telefonata in arrivo da parte del Colucci.

Né si poteva definire passivo l’atteggiamento del Mortola allorquando lo stesso, al fine di aiutare il Colucci al ritrovamento di un verbale dichiara “ *mi devo interessare...più tardi ti chiamo*”, , né quando alla richiesta di possibili domande da rivolgergli, lo stesso Mortola le ipotizza al Colucci possibili con le relative risposte.

Al fine di escludere profili agevolatrici nella condotta del Mortola, poi, il giudice afferma che l’oggetto delle conversazioni intercorse con il Colucci, non avrebbe ecceduto l’area del conosciuto o conoscibile come risultante dagli atti processuali o da altri di dominio pubblico attraverso i media, affermazione, questa, contrastante con le circostanze della ricerca dei verbali da parte del Colucci e con la scarsa conoscenza da parte del Mortola dei verbali del “Capo”.

Relativamente all'ingresso di un contingente nella scuola Pascoli, il Colucci – che il giorno successivo a tale evento invia un fonogramma al Capo della Polizia informandolo dell'ingresso volontario in detto edificio per ragioni di sicurezza - afferma, poi, genericamente e semplicisticamente essere un tale ingresso dipeso da un errore mentre le intercettazioni telefoniche precedenti la sua deposizione del 3.5.2007 dimostrano come il predetto non avesse ricordo e conoscenza della ubicazione della scuola Pascoli e sul punto il Mortola colma tali lacune spiegando al Colucci che detta scuola è di fronte all'altra scuola Diaz e che nella prima l'ingresso è avvenuto per errore così fornendo un contributo su un evento che è risultato lungi dall'essere già accertato o, comunque, nel patrimonio delle conoscenze dirette del Colucci.

Al riguardo di una tale dichiarazione da parte del Mortola, tuttavia, è emerso che la sua versione dell'ingresso nella scuola Pascoli come dipeso da un errore, nasce in un secondo momento a sostegno della tesi difensiva del dott. Gava, che comandava il contingente ivi penetrato, atteso che in sue precedenti dichiarazioni l'imputato aveva sempre sostenuto la volontarietà e necessità di un tale ingresso al fine di garantire la sicurezza della perquisizione nell'altro edificio, in coerenza con quanto riportato nel fonogramma a firma del questore Colucci diretto al Capo della Polizia e con le relazioni di servizio del personale del suo ufficio in cui si chiariva che l'ingresso nella scuola Pascoli era dipeso non certo da un errore, ma dalla esigenza di interrompere le riprese filmate di alcuni giovani alla finestra occasione, questa, in cui prelevavano quattro microcassette.

Non poteva, pertanto, affermarsi che il Mortola dava al Colucci informazioni come risultanti dagli atti né, tanto meno, che all'epoca

della deposizione del Colucci l'ingresso nella scuola Pascoli fosse pacificamente dovuto ad errore.

E, sempre con riferimento a tale ultimo evento, la testimonianza del Colucci non poteva definirsi "confusa", come affermato dal giudice di prime cure, considerato che è lo stesso teste ad introdurre nel corso della sua deposizione l'argomento anzidetto in virtù di quanto riferitogli ed imbeccatogli dal Mortola, quale parte del suo programma militante.

Ed anche per quel che concerne l'elemento soggettivo del reato l'appellante Procuratore della Repubblica evidenzia come dal contenuto delle conversazioni intercorse tra il Mortola ed il Colucci nella fase antecedente la deposizione di quest'ultimo, il primo, resosi conto dei vuoti di memoria o di conoscenza del futuro teste, fornisce allo stesso delle versioni dei fatti nella certa o, quanto meno, più che presumibile convinzione che il suo interlocutore avrebbe fatto sue le circostanze riferitegli.

Una siffatta condizione del Colucci è, peraltro, chiaramente ammessa dal Mortola allorché lo stesso, parlando al telefono con Di Sarro, gli fa sapere quanto povero di informazioni sia il Colucci senza con ciò non rappresentarsi che, conseguentemente, nella sua imminente futura deposizione, il predetto avrebbe reso dichiarazioni su circostanze non conosciute o mal ricordate nei termini da egli stesso prospettati, se non suggerite.

Una tale evenienza, pertanto, anche nella forma del dolo eventuale scaturente dai contatti di cui sopra e connessa al rischio di circostanze non note al teste e comunque oggetto di deposizione, ben integrava l'elemento soggettivo del reato ascritto all'imputato.

Con riferimento alla posizione dell'imputato De Gennaro Giovanni, poi, l'atto di appello del Procuratore della Repubblica,

sulla scia degli stessi criteri valutativi adoperati per la posizione dell'altro imputato, deduce la contraddittorietà della impugnata sentenza, il travisamento della prova e la inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110 e 372 c.p., 192 c.p.p. che hanno portato il giudice di prime cure alla assoluzione del De Gennaro per la ritenuta mancata prova della commissione della condotta istigatrice al medesimo attribuita in relazione alla deposizione del teste Colucci.

Oggetto della imputazione ascritta al De Gennaro era la circostanza concernente la indicazione della persona che, la sera del 21 luglio 2001, aveva disposto l'invio dello Sgalla presso la scuola Diaz che, il Colucci, nella sua deposizione rese alla Commissione Parlamentare in data 28.8.2001, indica nel Capo della Polizia informato della perquisizione da compiere presso la scuola Diaz la stessa sera del 21 luglio 2001 per, poi, confermare una tal riferita circostanza anche in sede di sit rese al PM nella date dell'1.10.2001 e 16.12.2002.

Nella sua deposizione testimoniale alla udienza del 3.5.2007, invece, sentito nuovamente sulla circostanza inerente l'invio dello Sgalla presso la scuola Diaz, il Colucci dichiara essere un tale invio dipeso da una sua iniziativa precisando, alla contestazione per la quale in precedenza aveva attribuito tale iniziativa al De Gennaro, di essere stato forse impreciso sul punto e che al De Gennaro che forse glielo aveva chiesto, aveva detto di avere informato anche lo Sgalla.

Sulla stessa circostanza, poi, il De Gennaro, sentito in data 17.12.2002 dal P.M., nega di aver richiesto al Colucci, la sera del 21 luglio 2001, di inviare lo Sgalla presso la scuola Diaz asserendo che la diversa deposizione sul punto da parte del Colucci derivava da un cattivo ricordo dello stesso.

Nella impugnata sentenza il giudice, nella valutazione circa la maggiore attendibilità dell'una o dell'altra testimonianza, non esclude che il mutamento delle dichiarazioni del Colucci sulla iniziativa dell'invio dello Sagalla, alla luce del contenuto delle intercettazioni telefoniche, sia da considerare vera e propria ritrattazione del teste, considerato che l'invito rivolto dal De Gennaro al Colucci nel loro incontro a "fare marcia indietro" - come emergente dalla conversazione intercettata tra il Colucci ed il Mortola in data 28.4.2007 ( tel. n. 119, h. 13.27, linea 1396 )- , non poteva che essere inteso come una richiesta di allineamento delle precedenti dichiarazioni del Colucci con quelle del De Gennaro stesso rese in data 17.12.2002.

Ma, ciò nonostante, lo stesso giudice esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto al De Gennaro ritenendo che la contestata condotta istigatrice non poteva ritenersi integrata nel caso in cui la induzione a dire ciò che non era nel patrimonio delle conoscenze e dei ricordi del teste, allontanandolo dalla sua verità soggettiva, aveva ad oggetto una circostanza vero o ritenuta tale dall'istigatore.

Un tale ritenuto ed affermato principio, se pur nella suggestività della sua prospettazione, era, a giudizio dell'appellante, da ritenersi del tutto inaccettabile atteso che, se costituiva falsa testimonianza la narrazione di fatti veri ma non conosciuti o ricordati dal teste, non poteva non essere ritenuta istigazione alla falsa testimonianza quella tesa a farli a riferire come propri da parte del teste, posto che in siffatta ipotesi l'istigatore era ben consapevole del suo contributo alla dichiarazione soggettivamente falsa.

Né parimenti condivisibile era da ritenersi l'altro principio enunciato nella sentenza per il quale la condotta istigatrice non

esisteva in un siffatto caso dal momento che gravava sempre sul teste la responsabilità di rivelare la sua fonte di conoscenza, su cui l'istigatore confida, posto che la condotta istigatrice poteva essere o meno accolta, ma nel caso fosse recepita non raggiungerebbe il suo scopo ove il teste riferisse la sua fonte, minando ciò la attendibilità di entrambi.

La impugnata sentenza - prosegue l'atto di appello del procuratore della Repubblica - pur riconoscendo che il Colucci ha volutamente modificato le sue dichiarazioni su Sgalla, nella genesi di una tal ritrattazione non considera debitamente che l'iniziativa di una tal modifica è dovuta ad una richiesta del De Gennaro che l'aveva motivata col fine di "aiutare i colleghi" nel processo cd. Diaz ( circostanza, questa, apertamente riferita dal Colucci al Mortola in conversazione telefonica intercettata) dal momento che, al riguardo, arriva a prospettare maggiormente probabile che sia stato il Colucci, e non il suo Capo, a volere un incontro avente ad oggetto le loro reciproche testimonianze mentre una siffatta ipotesi risulta sconfessata sia dalle dichiarazioni del De Gennaro, che ammette di aver convocato il Colucci quale suo subordinato, che da quelle di quest'ultimo che non riferisce dell'incontro col Capo come sua iniziativa.

Il consistente elemento indiziario, rappresentato dalla consegna dei verbali delle proprie dichiarazioni da parte del De Gennaro al Colucci ( ammesso dal primo ) quale riscontro della veridicità ed attendibilità del Colucci nella rappresentazione del suo narrato incontro col Capo non risulta essere stato considerato nella sua effettiva portata del giudice che, sul punto, ne rileva la sua irrilevanza dal momento che - afferma - *"trattasi di verbali conoscibili da tutte le parti processuali e, comunque, resi di dominio pubblico dai mass media"*



Circa la rilevanza della circostanza oggetto di ritrattazione, deciso dal giudice di prime cure nel senso della prospettazione accusatoria, l'atto di appello ribadiva come il coinvolgimento del prefetto De Gennaro nella operazione Diaz, se pur non oggetto di accertamento giudiziale nei suoi confronti, era tuttavia necessario per chiarire i ruoli dei principali imputati nel processo principale all'interno del comando operativo che gli Uffici Centrali, e quindi il De Gennaro, volevano individuare nei vertici locali quali autorità cui imputare la decisione della operazione.

A conferire ulteriore supporto e sostegno alla tesi accusatoria, infine, non andava tralasciato il particolare stato di soggezione del Colucci, all'epoca dei fatti " sotto valutazione" quale elemento di condizionamento con riferimento alla sua condotta di ritrattazione secondo la ricostruzione degli eventi come risultanti dalle risultanze processuali.

Gli appelli delle costituite parti civili Bartesaghi Gallo Sara e Mc Quillan Daniel, Associazione Giuristi Democratici Di Genova e Guillermina Garcia Zapatero, nella narrazione degli eventi di causa e nel ripercorrere le vicende processuali alla luce, anche, delle risultanze processuali, con argomentazioni simili a quelle innanzi già esposte dai restanti appellanti, eccepivano la illogicità e contraddittorietà della sentenza assolutoria impugnata instando per una sua riforma con affermazione della penale responsabilità di entrambi gli imputati e loro condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.

Iniziatosi, in data 25 maggio 2010, il giudizio di appello, alla udienza del 17 giugno successivo, cui si perveniva dopo alcune udienze necessarie per lo svolgimento della discussione all'esito della quale gli appellanti concludevano per la riforma della sentenza con condanna di entrambi gli imputati e i difensori di

questi ultimi per la conferma della stessa, la Corte decideva la causa come da dispositivo del quale dava lettura.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli appelli de quibus sono fondati e, come tali, si rivelano meritevoli di accoglimento.

I fatti e gli eventi che hanno in qualunque modo interessato e connotato le rispettive contestazioni ascritte agli imputati, sono stati riportati nella sentenza impugnata in maniera completa, analitica e senza sorta di omissioni, circostanza, questa, ampiamente riconosciuta dagli appellanti che, tuttavia, hanno, sotto diversi profili, eccepito la illogicità giuridica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure sulla base delle acquisite risultanze processuali.

Vanno, pertanto, da parte di questa Corte esaminate e valutate ai fini della loro rilevanza penale o meno le condotte come ascritte agli imputati nei superiori capi di imputazione e come meglio acclamate nell'ambito del procedimento svoltosi nei loro confronti.

Stante la diversità dell'oggetto delle imputazioni suddette, il Collegio procederà ad un esame delle loro rispettive posizioni in maniera separata ed autonoma.

### IMPUTATO DE GENNARO GIOVANNI

Al De Gennaro Giovanni, all'epoca dei fatti verificatosi durante il G8 tenutosi a Genova nel mese di luglio 2001 Capo del Dipartimento delle Pubblica Sicurezza, è stato contestato di avere indotto od istigato il questore Colucci a dichiarare, durante il suo esame testimoniale alla udienza del 3.5.2007 nel processo cd. Diaz, contrariamente al vero, che la iniziativa di inviare, la sera del

21 luglio 2001, il dott. Sgalla – Responsabile dell'Ufficio Relazioni Esterne presso la scuola Diaz in vista della perquisizione da eseguire ivi, non era sua ma del medesimo Colucci quale questore di Genova in quel periodo.

Siffatta imputazione è scaturita dalle divergenze emerse tra le prime dichiarazioni del Colucci e la sua testimonianza resa alla udienza del 3.5.2007 in cui, smentendo quanto da egli stesso in precedenza dichiarato, ebbe ad affermare come sua la iniziativa di inviare lo Sgalla sul luogo della operazione di polizia da compiere la sera del 21 luglio 2001.

La difesa del De Gennaro, le cui argomentazioni sono confluite nella gravata sentenza per essere state oggetto di disamina e valutazioni dal parte del giudice di prime cure unitamente alle restanti argomentazioni e risultanze processuali, nel ribadire le stesse in questa fase del giudizio di appello, al fine di confutare i proposti atti di appello ha, con particolare riferimento a quello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, eccepito come lo stesso nella sua motivazione risultava disseminato di imprecisioni e non di fatti certi, corretto nella enunciazione dei principi giuridici ma contraddittorio nelle conclusioni che, a suo dire, erano piena espressione della ansia accusatoria della stessa Pubblica Accusa.

Nell'ambito del presente procedimento il difensore del De Gennaro ha sottolineato come la valutazione della sua posizione processuale, a differenza di quella del Mortola, si presentava più difficoltosa e delicata per la mancanza di intercettazioni di telefonate che lo vedevano come interlocutore con la conseguenza che la relativa disamina era priva di elementi diretti certi.

Non negava o contestava il difensore del De Gennaro che tra quest'ultimo ed il Colucci vi fosse stato un incontro

precedentemente alla deposizione testimoniale del secondo ma, in assenza di un certo e valido movente, non poteva da tali contatti e colloqui ravvisarsi sorta di condotta di istigazione dell'imputato nei confronti del Colucci su circostanze oggetto di sua prossima ed imminente testimonianza.

Nell'ottica accusatoria la rilevanza della questione Sgalla fondava su mere e vaghe ipotesi ma, di tutte quelle esposte, nessuna evidenziava una plausibile e suscettibile di riscontro.

Il difensore, richiamando il principio sostenuto dal Pubblico Ministero, per il quale il teste aveva l'obbligo di dire il vero incorrendo, in caso contrario, nel reato di falsa testimonianza e che nel processo ciò che contava era la cd. verità soggettiva, dal cui discostarsi si configurava, pertanto, il reato, anche se il teste riferiva cose oggettivamente vere perché apprese da altri ma senza far cenno della relativa fonte di conoscenza, senza disconoscere un tal principio faceva, tuttavia, rilevare, che la esortazione nei confronti di un teste a dire il vero non, per questo, configurava ipotesi delittuosa.

Secondo la difesa, ancora, nella ricostruzione delle vicende di causa, il Pubblico Ministero non aveva per nulla considerato che il teste poteva mutare il suo convincimento una volta accortosi di avere, in precedenza, reso dichiarazioni non corrispondenti al vero, stante il suo preciso obbligo di dire, nella sua testimonianza, la verità e, quindi, anche di modificare le sue precedenti dichiarazioni.

E nel caso di specie il Colucci, una volta avvedutosi, dopo il colloquio avuto col De Gennaro, di avere reso dichiarazioni errate sulla questione Sgalla, modifica le stesse alla prima occasione successiva al colloquio stesso, non avendo il predetto teste obbligo alcuno di precisare la fonte che ha originato il suo cambiamento di versione dei fatti.

Comunque, a tutto voler concedere, un obbligo di un tal genere incombeva esclusivamente sul teste Colucci e la sua inosservanza da parte di quest'ultimo, non poteva riversare sull'imputato conseguenze di rilevanza penale.

Del resto la impugnata sentenza, con ampia e più che convincente motivazione aveva escluso sia che il De Gennaro avesse istigato il Colucci alla falsa testimonianza, che di avergli impedito di comunicare la fonte del suo cambiamento di versione.

Sotto il profilo della configurabilità del reato di falsa testimonianza, poi, la difesa dell'imputato De Gennaro faceva rilevare come la questione dell'invio dello Sgalla sul posto della perquisizione, anche a voler ritenere la sua pertinenza nell'ambito del processo in cui la stessa fu dedotta, non per questo era e poteva ritenersi rilevante nel processo stesso in cui fui riferita e non intravedendosi alcun movente concreto per il De Gennaro alla induzione o istigazione nei confronti del teste, non poteva ritenersi che la "marcia indietro" del Colucci fosse conseguenza della condotta del suo Capo.

Considerato, inoltre, che la valutazione dell'impatto della Polizia con gli occupanti la scuola Diaz la sera dei fatti di causa non era suscettibile di cambiamenti se a disporre l'invio ivi dello Sgalla fosse stato o meno il De Gennaro e che una tal questione non poteva in alcun modo essere di aiuto alcuno per i colleghi imputati nel processo cd. Diaz, non può che pervenirsi alla conclusione della prospettazione da parte della Pubblica Accusa di un movente inafferrabile della condotta ascritta all'imputato De Gennaro.

Del resto sia il PM che il GIP ammettono che il Colucci, prima della sua deposizione, era disorientato, confuso e dagli scarsi ricordi di fatti – come confermato anche dalle sue conversazioni

telefoniche col Mortola - mentre il De Gennaro aveva sempre avuto ricordi chiari e precisi ed una tal circostanza ben può avere indotto il teste ad adeguare le sue dichiarazioni a quelle del Capo nella sua spontanea convinzione di una loro corrispondenza ad una verità oggettiva.

Come innanzi già evidenziato, in assenza di prove dirette sulla condotta oggetto di imputazione per il De Gennaro, dovendosi per la valutazione della sua rilevanza penale o meno, far ricorso alle dichiarazioni di terzi intercettate, il difensore ha posto l'attenzione sul linguaggio usati nelle telefonate intercettate dalle quali, secondo la tesi accusatoria, sarebbero emersi elementi di prova per la affermazione della penale responsabilità dell'imputato che, pertanto, imponevano massima attenzione e prudenza nella loro interpretazione.

Così, ad esempio, la espressione pronunciata dal Colucci *“devo rivedere la questione su Sgalla”*, non necessariamente deve essere interpretata nel senso di un obbligo o di un ordine ricevuto, posto che nel linguaggio comune, pur in assenza di obblighi od ordini, si è soliti usare il verbo “devo” in circostanze eterogenee come “devo prendere l'aereo”, “devo comprare il giornale” etc, escludendosi dalle stesse qualsiasi loro riconduzione a sorta di comandi od ordini ricevuti.

Un attento esame della deposizione resa dal Colucci alla udienza del 3,5,007, inoltre, non consentiva di lasciar intravedere una vera e propria ritrattazione del teste considerato che per il suo stato di confusione, peraltro manifestato apertamente con la sua incertezza dei ricordi dei fatti, lo stesso aveva introdotto delle ipotesi alternative rispetto a sue precedenti dichiarazioni adoperando espressioni come *“può darsi sia stato io”, “può darsi che il Capo mi abbia detto < hai avvisato Sgalla > ”* ed altre.

Tutto quanto esposto e premesso, ritiene la Corte, esaminati gli atti del procedimento alla luce anche delle argomentazioni riferite e sostenute dalle parti in causa, che i proposti atti di gravame siano fondati e, come tali, meritevoli di accoglimento.

Si osserva, innanzi tutto, che il Colucci, nella sua deposizione dinanzi la Commissione Parlamentare in data 28.8.2001, aveva indicato nel Capo della Polizia – da egli stesso informato della perquisizione da compiere presso la scuola Diaz la stessa sera del 21 luglio 2001 - la persona che richiese l'invio dello Sgalla sul posto per, poi, confermare una tal riferita circostanza anche in sede di sit rese al PM nella date dell'1.10.2001 e 16.12.2002.

Nella sua deposizione testimoniale alla udienza del 3.5.2007, invece, sentito nuovamente sulla questione Sgalla, il Colucci dichiara essere l'invio del predetto presso la scuola Diaz una sua iniziativa precisando, alla contestazione per la quale in precedenza aveva attribuito tale iniziativa al De Gennaro, di essere stato forse impreciso sul punto e che al De Gennaro che forse glielo aveva chiesto, aveva detto di avere informato anche lo Sgalla.

Sulla stessa circostanza, poi, il De Gennaro, sentito in data 17.12.2002 dal P.M., nega di aver richiesto al Colucci, la sera del 21 luglio 2001, di inviare lo Sgalla presso la scuola Diaz asserendo che la diversa deposizione sul punto da parte del Colucci derivava da un cattivo ricordo dello stesso.

Il cambiamento di versione su detta circostanza da parte del Colucci, mutamento ben qualificabile ed inquadrabile nell'ambito di una vera e propria ritrattazione, ha trovato, chiara ed evidente spiegazione nei contenuti di alcune conversazioni telefoniche intercettate.

Le trascrizioni integrali di queste conversazioni, oltre che essere state acquisite agli atti di causa, sono, in gran parte,

riportate anche nella impugnata sentenza per cui, con espresso richiamo a tali acquisizioni, nella stesura della presenta sentenza, anche per una più rapida e non frammentaria comprensione degli argomenti da trattare, si farà riferimento al numero e data della telefonata intercettata riportandone il contenuto, nella sola parte che interessa il presente procedimento, in forma riassuntiva.

Così, nella telefonata del 26 aprile 2007 intercorsa alle ore 22,.31 tra il Colucci Francesco ed il Mortola Spartaco ( tel. Linea 1395 prog 7070 ), il primo, dopo un rapido saluto ed invito al suo interlocutore di chiamarlo il giorno successivo essendo, in quel frangente, a cena fuori, comunica, tra l'altro, di essere stato convocato a testimoniare ( per i fatto del G8 ) in data 3 e che il Capo, convocato per il giorno 9 successivo, " ha fatto marcia indietro nelle sue sul fatto di ..... e che egli stesso deve, pertanto rivedere un po' il discorso di quanto dichiarato su Sgalla, poichè ciò serviva per aiutare i colleghi ".

Il giorno successivo, poi, come da accordi della sera precedente, il Mortola chiama il Colucci ( tel. Linea 1396 delle ore 13.27 del 28 aprile 2007 ) e nel corso della intercorsa conversazione il Colucci comunica di essere stato a Roma dove, dal Capo, ha ricevuto le sue dichiarazioni dalle quali risulta la sua " marcia indietro" per le vicende della scuola Diaz , e che dopo avergliela fatte leggere gli ha detto " tu devi, bisogna che tu un pò aggiusti il tiro sulla stampa" , visto che in precedenza aveva dichiarato di avere ricevuto dal Capo una telefonata a tal riguardo per cui, nella sua imminente deposizione avrebbe dovuto fare un po' di marcia indietro e dire che, tra le tante telefonate ricevute, di avere forse dichiarato quanto già riferito me che, a ben ripensarci, era stata sua la iniziativa di chiamare lo Sgalla.



La telefonata prosegue, poi, toccando altri argomenti ed aspetti della vicenda che verranno di seguito ripresi poiché relativi alla posizione dello stesso imputato Mortola.

Pertanto, più che evidente è la circostanza per la quale il cambiamento di versione su Sgalla da parte del Colucci alla udienza del 3 5.2007, in cui veniva sentito come teste, è cronologicamente successivo all'incontro col De Gennaro e dalle dichiarazioni intercettate dello stesso teste, altrettanto incontestabile è il nesso di consequenzialità tra quanto dettogli dal Capo ed il mutamento di versione anzidetto.

E a tal riguardo lo stesso GIP nella sentenza impugnata, se pur con riferimento parziale anche alla condotta illecita ascritta al Mortola , precisa che *“ può ritenersi accertato che in effetti il Colucci nel corso dell'esame abbia reso dichiarazioni non corrispondenti al vero o relative a circostanze di cui non aveva alcun ricordo o che ricordava in termini differenti, senza però fare menzione della fonte cui si era rivolto per riportare alla memoria gli accadimenti della sera del 22 luglio 2001. il che può senz'altro concretizzare il reato di falsa testimonianza”* .

Pertanto, attesa la sussistenza di un tal reato da parte del Colucci e considerati i precedenti contatti tra quest'ultimo ed il De Gennaro nei termini come emersi dalle conversazioni telefoniche intercettate di cui sopra, non può non ritenersi che il Colucci fu indotto a rendere le false dichiarazioni su istigazione dello stesso imputato De Gennaro.

Per meglio comprendere quali le ragioni che potevano avere indotto il De Gennaro ad una tale condotta nei confronti del Colucci in vista del suo esame testimoniale, non va pretermesso che la irruzione e conseguente perquisizione alla scuola Diaz ed ai suoi occupanti la sera del 21 luglio 2001, non si rivelò, nella sostanza,

come un successo delle forze di Polizia che, nella circostanza, non rinvennero nell'edificio i cd, " black-bloks" che supponevano ivi dimorare per, poi, dar luogo ad una serie di illegalità confluite in altro procedimento a carico di numerosi agenti e funzionari di Polizia.

La suddetta vicenda, dato anche il contesto in cui si era svolta, era stata oggetto di pesanti critiche da parte della opinione pubblica mondiale ed un tale risvolto negativo si era propagato anche al piano politico e giudiziario.

Al riguardo di una tale operazione era, così, prevalsa la tesi della disorganizzazione della stessa poichè eseguita senza adeguata preparazione, senza la attribuzione di precise responsabilità, senza coordinamento e, ai fini che qui interessano e rilevano , senza che il Capo della Polizia fosse informato di ciò che effettivamente stava accadendo.

Lo stesso De Gennaro, infatti alla Commissione Parlamentare aveva riferito di esser stato chiamato dal Colucci, la sera dei fatti in questione, per la autorizzazione all'utilizzo di un contingente di Carabinieri ma di non essere stato informato dei dettagli della operazione da eseguire la cui consistenza e gravità ebbe, poi, ad apprendere solo a seguito della telefonata notturna ricevuta dall'onorevole Bertinotti.

Tali affermazioni da parte del De Gennaro sono state, comunque smentite dalle risultanze processuali ove si consideri che a detta dello stesso Colucci ( sit del 16.12.2002 al PM ) il Capo della Polizia in quei giorni ( del G8 ) " veniva pedissequamente informato su ogni cosa , su ogni virgola che succedeva a Genova .. il Prefetto Andreassi me lo ha suggerito tante altre volte . lo avrei fatto io ugualmente " .

Nella medesima circostanza, poi, lo stesso Colucci ribadiva al PM di avere ricevuto dal De Gennaro la telefonata per l'invio dello Sgalla sul luogo della operazione di perquisizione da compiere, se pur senza saper spiegare il motivo per il quale il Direttore delle Pubbliche Relazioni ( lo Sgalla ) dovesse assistere e partecipare ad una operazione asseritamente finalizzata alla identificazione di facinorosi e deducendosi, da tanto, la esistenza di obiettivi più consistenti di quelli dichiarati.

Il Prefetto Andreassi, quale vice Capo della Polizia all'epoca dei fatti di causa, sentito dal PM il 17.12.2002, riferiva della necessità della perquisizione da eseguire e che la decisione della sua esecuzione, per i grossi rischi connessi, fu rimessa alla decisione del Colucci che di tanto informò il Capo della Polizia dal quale, a suo dire, poi, dipendeva lo Sgalla che, per tal motivo escludeva potesse essere stato inviato sul posto dal Colucci.

Da quanto sopra detto traspare con evidenza l'interesse del De Gennaro a non far trapelare un suo diretto coinvolgimento nella vicenda Diaz che, se pur non oggetto diretto di accertamento giudiziale nel procedimento in cui il Colucci depose in qualità di teste, rivestiva la sua rilevanza per la sua idoneità ad alterare l'accertamento dei fatti, delle loro modalità e delle responsabilità, politiche e penali, dei fatti posti in essere durante la " operazione Diaz".

Questo, pertanto, il movente della condotta istigatrice del De Gennaro, a prescindere dalla sua rilevanza nel processo in cui la suddetta circostanza fu riferita posto che, ai fini della configurazione del reato ascrittogli, stante la sua natura di delitto contro l'attività giudiziaria, lo stesso era configurabile per la sola rilevanza e suscettibilità della deposizione " istigata" di portare, anche in

astratto, un contributo alla decisione che viene esposta al pericolo di un suo fuorviamento.

Non condivisibili, pertanto, a parere del Collegio, sono le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure nella gravata sentenza che, pur senza pervenire ad accertare quale delle due versioni, del Colucci e del De Gennaro, fosse quella aderente alla realtà non ha escluso, tra le tante ipotesi formulabili circa i motivi che avrebbero potuto indurre il Colucci al cambiamento delle sue dichiarazioni, quella della ritenuta opportunità di un allineamento tra le sue dichiarazioni e quelle del Capo per rafforzare la loro credibilità che, invece, sarebbe risultata minata alla luce della “marcia indietro del Capo” circa la sua richiesta di invio dello Sgalla sul luogo della perquisizione circostanza, questa, che - sempre secondo il GIP - avrebbe indotto il Colucci a dire al Mortola, nella conversazione telefonica del, “ devo rivedere il discorso su Sgalla” intendendosi il senso di una doverosità di un tal comportamento non necessariamente discendente da un ordine o pressioni da parte del De Gennaro.

Infatti una tal interpretazione delle risultanze processuali si rivela in contrasto con una chiave di lettura delle risultanze processuali basata sulla logicità degli eventi di causa succedutisi che, anche in relazione alle modalità delle condotte dei vari personaggi coinvolti nella vicenda della scuola Diaz, tra i quali gli odierni imputati, necessariamente confermano l'interesse di questi ultimi, e nella specie del De Gennaro, alla istigazione per la ritrattazione del Colucci in ordine alla questione Sgalla.

Pertanto, considerate le evidenti difformità tra le dichiarazioni del De Gennaro e quelle rese inizialmente dal Colucci, il mutamento della testimonianza del Colucci avvenuto solo dopo l'incontro e il colloquio avuto col Capo, la qualifica del De Gennaro

che, quale superiore del Colucci in periodo in cui lo stesso era in fase di valutazione per la progressione in carriera aveva elevato potere di condizionamento, le intercettazioni telefoniche dalle quali è emerso che il Capo "ordinò" al Colucci di rivedere le precedenti dichiarazioni rese sulla questione Sgalla per aiutare i colleghi imputati nel procedimento per la irruzione nella scuola Diaz, specificando "bisogna che tu aggiusti un po' il tiro"- come riferito in maniera spontanea e confidenziale dallo stesso Colucci al Mortola che, nella occasione, precisa avere avuto dal Capo anche la copia del verbale di sue dichiarazioni -, che di un tale colloquio nessun accenno risulta dalla deposizione del Colucci alla udienza del 3.5.2007 dinanzi il Tribunale di Genova, non può non ritenersi la prova della consapevolezza e volontà dell'imputato De Gennaro della portata istigatrice e di suggerimento di una versione dei fatti al teste Colucci in maniera contrastante con le precedenti dichiarazioni e con la realtà dei fatti, condotta, questa, pienamente idonea alla configurazione del reato scritto all'imputato per la sussistenza di tutti i suoi elementi, soggettivo e materiale, costitutivi dello stesso.

Del resto, ad ulteriore conferma della portata istigatrice o di induzione del De Gennaro e della sua effettiva incidenza in tal senso, sovviene la conversazione telefonica intercorsa tra il Colucci ed il Prefetto di Roma, successivamente alla deposizione testimoniale del primo, alle ore 19.23 dell'11.5.2007( tel. n. 213 linea 2 ) in cui il Colucci, nel riferire della sua stessa testimonianza e dell'apporto fornito con la stessa ai colleghi coinvolti nel processo, a specifica domanda di suo interlocutore, risponde che DE Gennaro lo ha ringraziato per avergli evitato di andare a Genova per rendere una testimonianza che il PM aveva ritenuto inutile a seguito della sua e fa esplicito riferimento alla "

retromarcia “ del Capo nel senso che il predetto, successivamente alla sua deposizione, nella fase delle indagini, aveva ammesso di essere stato informato da esso Colucci dell'intervento alla scuola in maniera più ampia e dettagliata rispetto a quanto inizialmente dichiarato “ *Il Capo della Polizia ha fatto retromarcia lo sai si ....al Magistrato ha detto che io lo avevo avvertito... lo sai questo ! “*

E sempre l'argomento della “ retromarcia “ del Capo è oggetto della successiva telefonata ( la n. 219, linea 2 delle ore 20.46 dello stesso 11.5.2007) che il Colucci fa ad un certo “Lucio “ cui riferisce dei ringraziamenti ricevuti da vari colleghi e dal Capo per la sua deposizione resa precisando, poi, che “ *Il capo ha fatto marcia indietro con me ...perché ha detto che io effettivamente l'avevo informato “.*

Particolarmente significativa, ancora, si rivela la conversazione tra il Colucci e il dr. Salvo delle ore 11.02 del 22.5.2007 ( tel. N. 987 linea 2 ) nel corso della quale il Colucci -, dopo aver appreso che il Colonnello Bonati della Polizia Giudiziaria di Genova ha un plico chiuso da consegnargli da parte del dr. Zucca con l'ordine di eseguire la notifica personalmente e di aprire il plico alla presenza del destinatario – ignaro del contenuto del plico da ricevere stesso ma consapevole della sua connessione con la resa testimonianza, ipotizza trattarsi di un avviso di garanzia relativo alla testimonianza precedente e cita la questione Sgalla come possibile attinenza dell'atto.

In particolare nella suddetta telefonata il Colucci chiede al Salvo delucidazioni circa l'iter da seguire in caso di incriminazione per falsa testimonianza a seguito di deposizione resa in dibattimento per poi, nell'ambito degli approssimativi chiarimenti fornitigli, supporre anche un confronto in aula con altri testi.

Da quanto sopra esposto, non può non rilevarsi come a fronte dei possibili o probabili contenuti ed oggetti del plico da ricevere il Colucci, oltre a ritenere lo stesso un avviso di garanzia, lo mette in relazione alla deposizione testimoniale pochi giorni prima resa e, in modo particolare ipotizza una sua attinenza con la questione Sgalla, con ciò dimostrando la piena sua consapevolezza della non corrispondenza al vero di quanto dichiarato su tal punto e, soprattutto, dando riscontro al contributo fornito dal De Gennaro a tal riguardo, con la sua condotta considerato che la diversa versione sull'invio dello Sgalla era stata data dal Colucci solo dopo il colloquio col Capo che, a tal riguardo gli aveva detto di rivedere le dichiarazioni in precedenza rese: diversamente non sarebbe dato comprendere il perché di una modifica di dichiarazioni più volte rese in senso contrario a quelle della deposizione testimoniale alla udienza del 3.5.2007 se non per effetto della istigazione e induzione del suo superiore gerarchico con espressa ed esplicita richiesta.

Va, in conclusione, in riforma della impugnata sentenza e in accoglimento dei proposti atti di appello, affermata la penale responsabilità del De Gennaro Giovanni in ordine al reato di concorso nella falsa testimonianza del Colucci ascrittogli, aggravato ai sensi degli artt. 112 n.3 e 61 n. 9 c.p. per avere determinato il Colucci, quale persona lui sottoposta gerarchicamente, a commettere il reato di falsa testimonianza, in ciò abusando anche della funzione pubblica esercitata e connessa al suo ruolo di Direttore Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

In ordine alla pena da infliggersi, poi, tenutosi conto dei criteri e parametri di cui all'art. 133 c.p., tra cui la particolare gravità del fatto anche per il ruolo pubblico ricoperto dall'imputato e le modalità di attuazione della condotta e concedendosi, tuttavia, le circostanze

attenuanti generiche per la incensuratezza dello stesso imputato, attenuanti da ritenersi solo equivalenti alle contestate aggravanti in considerazione del ruolo apicale ricoperto dal De Gennaro nella Pubblica Amministrazione, che osta al riconoscimento di un giudizio di prevalenza delle stesse, equa stimasi quella di anni uno e mesi quattro di reclusione cui si perviene partendo da una P.B. anni ridotta, poi, a quella inflitta per la diminuzione del rito.

La formulazione di una prognosi favorevole circa una futura astensione dell'imputato dalla commissione di altri reati, consente la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della presente condanna nel certificato del Casellario Giudiziale spedito a richiesta di privati, sotto le comminatorie di legge.

Alla condanna dell'imputato De Gennaro nei termini sopra esposti consegue, poi, per lo stesso la condanna al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, e di quelle di loro rappresentanza e difesa che, per entrambi i gradi di giudizio si liquidano come in dispositivo, distraendosi quelle concernenti la Associazione Giuristi Democratici di Genova e la Garcia Zapatero Guillermina, in favore dei rispettivi difensori dichiaratisi antistatari.

### **IMPUTATO MORTOLA SPARTACO**

L'imputato Mortola, all'epoca dei fatti di causa Dirigente della DIGOS presso la Questura di Genova, è imputato di avere istigato, indotto o comunque determinato il Colucci a rendere falsa testimonianza alla udienza dibattimentale del 3.5.2007 in ordine alla



circostanza della telefonata al Kovac la sera della perquisizione alla scuola Diaz ed all'altra dell'ingresso nella scuola Pascoli.

Anche con riferimento alla posizione dell'imputato Mortola, così come per il De Gennaro, la ricostruzione delle vicende concernenti la imputazione effettuata nella impugnata sentenza è risultata analitica e completa mentre le conclusioni cui la stessa è pervenuta sono state ritenute dagli appellanti rappresentanti della Pubblica Accusa e dalle parti civili irragionevoli ed in netto contrasto con i criteri di logicità che devono presiedere la interpretazione e valutazione delle conclusioni raggiunte e processualmente acclarate.

Le dichiarazioni rese nella varie sedi dal Colucci, dal Kovac e dallo stesso Mortola sulle circostanze oggetto di ritenuta istigazione od induzione da parte dell'imputato, sono già state riportate nella presente sentenza ed alle stesse si fa ampio richiamo e riferimento nella disamina della loro incidenza e rilevanza penale unitamente alle altre risultanze ed emergenze processuali ai fini della valutazione della rilevanza penale o meno del comportamento ascritto al Mortola.

A sostegno della irrilevanza ai fini penali della condotta ascritta al suddetto imputato, la difesa, richiamando le argomentazioni esposte nella motivazione assolutoria della impugnata sentenza, nella quale erano in gran parte confluiti gli argomenti della sostenuta tesi difensiva, con riferimento ai motivi di gravame adottati dagli appellanti e al fine di confutarli, ha eccepito la non rilevanza dei singoli elementi sui quali, secondo la Pubblica Accusa, doveva fondare la affermazione della penale responsabilità del Mortola cui, invece, solo nell'ottica del ritenuto " complotto " , solo ipotizzato ma non dimostrato in alcun modo, poteva conferirsi una certa rilevanza.

La lettura delle varie intercettazioni, inoltre, era stata effettuata dal PM senza separare l'aspetto morale da quello giuridico, unico a dover essere oggetto di disamina per la verifica della ritenuta condotta istigatrice o concorsuale del Mortola , e alla luce del quale non poteva che pervenirsi alla conclusione della sentenza assolutoria.

Del resto, la norma di cui all'art. 372 del codice penale non sanzionava i rapporti e colloqui tra teste ed imputato, spesso conoscenti, come nella specie, per far parte di uno stesso ambito di lavoro, rapporti e colloqui che nei limiti in cui non apportavano nessun contributo alla deposizione da rendere, non per questo costituivano reato.

Ciò posto, pertanto, non poteva non rilevarsi che dal confronto tra le deposizioni del Colucci rese nella fase delle indagini preliminari e quelle di cui alla udienza dibattimentale del 3.5.2007, le varie divergenze del narrato erano ascrivibili solo a sue lacune conoscitive e mnemoniche ( ad es, non ricordava o sapeva dove fosse ubicata la scuola Pascoli ), mentre dai colloqui telefonici intercettati non emergeva in alcun modo che il Mortola avesse istigato o comunicato al Colucci fatti allo stesso ignoti o non conoscibili altrimenti o, comunque, divergenti dalla realtà.

Del resto in vari passaggi delle telefonate tra il Mortola ed il Colucci, il primo alla varie domande rivoltegli a fini di una conferma del loro contenuto, si era limitato solo a rispondere " si" per poi, a fronte di richieste di dati ed elementi più specifici, invitare lo stesso Colucci a rivolgersi al Di Sarro che disponeva di diversi verbali concernenti fatti oggetto di futura sua deposizione testimoniale.

Da tanto non poteva non escludersi la volontà del Mortola di contribuire in qualche modo ad indurre il Colucci a rendere una

falsa testimonianza, dal momento che non sapendo di essere intercettato, l'imputato avrebbe avuto occasione e modo di assumere un atteggiamento ben diverso da quello rilevato.

Il Colucci, peraltro, a differenza di quanto emerso a proposito del colloquio avuto col De Gennaro, non manifesta mai di voler cambiare le sue precedenti dichiarazioni a seguito delle conversazioni avute col Mortola che, anzi, conferma come allorquando riferisce dell'intervento alla scuola Pascoli e della telefonata del Kovac.

La finalità del Colucci emersa dalle telefonate col Mortola era esclusivamente quella di approfondire e rinverdire le sue conoscenze di fatti già noti per evitare, anche per la sua ricoperta carica di questore di Genova, una figura che non avrebbe certo giovato alla sua immagine nel corso della deposizione testimoniale.

I dati e le circostanze riferiti dal Colucci alla udienza del 3.5.2007, inoltre, erano ben conoscibili alla luce anche della loro avvenuta diffusione a mezzo stampa e al riguardo non può, pertanto, ritenersi che il Mortola abbia avuto un ruolo determinante mentre, per quel che concerneva l'ingresso alla scuola Pascoli riferito come evento dipeso da errore, la precisazione sul punto era stata fornita dall'imputato al teste come notizia con carattere di novità rispetto al passato e non come suggerimento per una dichiarazione non aderente alla realtà dei fatti.

Una tale conoscibilità, per altre vie, degli eventi su cui il Colucci avrebbe dovuto riferire nel corso della sua deposizione testimoniale, pertanto, escludeva, poi, la configurabilità dell'elemento psicologico del reato ascritto al Mortola anche sotto il profilo del dolo eventuale per cui, escludendosi qualunque suo contributo nelle fase dichiarazioni rese dal Colucci, non poteva che confermarsi nei suoi confronti la sentenza impugnata.

Al riguardo delle argomentazioni difensive innanzi esposte e di quelle altre riportate e richiamate nella sentenza del G.I.P. , rileva il Collegio che le stesse, se pur non prive di pregio sotto un profilo giuridico, non si rivelano rilevanti al dedotto fine assolutorio del Mortola.

E valga quanto qui di seguito esposto.

In primis si rileva che dopo le dichiarazioni rese alla Commissione Parlamentare ed ai PM nelle diverse date già indicate, il Colucci, nella imminenza di essere sentito quale teste nel procedimento cd. Diaz alla udienza del 3.5.2007, di propria iniziativa instaura dei colloqui telefonici con il Mortola, anch'egli imputato nel predetto procedimento.

Una tal circostanza, ritenuta dal giudice di prime cure condotta da ricondurre nell'ambito del "*naturale e inevitabile svolgimento delle cose e dei rapporti umani, quando le persone coinvolte siano legate da rapporti di familiarità, amicizia, colleganza o comunque di abituale frequentazione*", è stata oggetto di critica da parte del Procuratore della Repubblica che nel suo atto di gravame, con particolare riferimento al punto della sentenza in cui si afferma essere "*assolutamente fuorviante stigmatizzare come illecito*" il contatto tra imputato e testimone o fra testi in cui si verificano colloqui che vertono sulla futura deposizione di questi ultimi, ha ribadito e precisato come il solo contatto tra testi e/o imputati in merito alle future deposizioni testimoniali non sia di per sé un comportamento illecito sul piano penale, ma non per questo il comportamento è da considerarsi giuridicamente e processualmente privo di conseguenze ove particolari circostanze ne rivelino la rilevanza penale.

Per una retta valutazione della condotta dell'imputato ritiene il Collegio dover tenere ben presente e delineato il particolare

contesto in cui i contatti tra il predetto ed il Colucci ebbero a svolgersi, unitamente alle loro modalità ed a quanto emerso successivamente nell'ambito di conversazioni intercese tra il Mortola ed altri soggetti.

Val la pena ricordare, con riferimento alla irruzione nella scuola Diaz, che il Kovac, nelle varie sedi in cui è stato sentito, ha sempre escluso di avere detto al Mortola, allorquando venne dallo stesso interpellato, che il predetto edificio era stato abbandonato dalle cd. "tute bianche", non avendone avuto motivo alcuno, pur senza escludere, nel contempo, la compresenza di estranei ritenuti fonte di pericolo per la Polizia.

Al riguardo di tale circostanza, il Colucci in un primo momento ( in data 28.8. 2001 alla Commissione Parlamentare ) dichiara di avere, dopo la aggressione ad una pattuglia della Polizia, incaricato il Mortola di effettuare un sopralluogo presso la scuola Diaz e di interloquire col Kovac circa gli effettivi occupanti di tale edificio e di avere, così, appreso dallo stesso Mortola che, a dire del Kovac, la situazione all'interno della scuola non era più sotto controllo, circostanza, quest'ultima, che indusse alla esecuzione della perquisizione.

Sulla stessa circostanza il Mortola, sentito in data 18.8.2001 dal PM, aveva confermato il superiore assunto asserendo che il Kovac gli aveva riferito che, per la fase di smobilitazione in atto, non aveva più il pieno controllo della scuola e di non poter garantire ed assicurare chi fosse al suo interno.

Sentito nuovamente sul punto, il Colucci, in data 16.12.2002, dichiara al PM di avere, dopo il sopralluogo eseguito presso la scuola Diaz dal Mortola, incaricato lo stesso di contattare il Kovac in ordine alla probabile presenza di "tute nere" nella scuola e di averlo, visto il ritardo del Mortola nel far ritorno dal suo ufficio dove

si era recato per effettuare la telefonata, ivi raggiunto per poi far rientro con lo stesso nel proprio ufficio in cui, in quel momento, era in atto una riunione con altri funzionari.

Nel corso del suo esame testimoniale alla udienza del 3.5.2007, poi, il Colucci, modificando precedenti sue dichiarazioni, riferisce, nelle stesse circostanze di cui sopra, di avere incaricato il Mortola di contattare il Kovac per una verifica della situazione all'interno della scuola Diaz la sera della aggressione ad una pattuglia, e di averlo personalmente accompagnato nel suo ufficio dove, dal medesimo – che ripeteva ad alta voce quanto gli stava comunicando il Kovac – apprendeva che la scuola non interessava più al GSF che la aveva abbandonata e che, pertanto, non si sapeva chi la occupasse.

Alla contestazione mossa con riferimento a precedente sua dichiarazione nei termini di sopra, il teste Colucci precisava che allorquando si era recato nella stanza del Mortola, questi parlava al telefono col Kovac e che gli ripeteva quanto comunicatogli da quell'interlocutore la cui voce, peraltro, era da egli stesso sentita.

Nella tesi accusatoria – si fa osservare – le ragioni di un tale mutamento di versione sono state individuate nell'intento del Colucci “ di aiutare i colleghi” imputati per i fatti della scuola Diaz - come ammesso in altra circostanza dal Colucci durante una sua conversazione telefonica col Mortola indicando tale intento una direttiva del Capo - atteso che, se confermata, la versione resa dal Kovac avrebbe certamente nociuto alla posizione dei vari imputati nel processo per i fatti della scuola Diaz le cui condotte non avrebbero trovato il giusto supporto in una operazione diretta nei confronti delle “ tute nere” per avere, imprudentemente, se non addirittura volutamente, posto in essere azioni di violenza nei

confronti di soggetti estranei rispetto agli autori degli episodi ed incidenti precedentemente provocati.

In relazione alla irruzione compiuta nella scuola Pascoli, poi, il Colucci, alla udienza del 3.5.2007, riferisce di avere appreso, il giorno dopo tale evento che un tale ingresso era dipeso da un errore di una squadra nella individuazione dell'edificio da perquisire e che, comunque, la stessa, avvedutasi che trattavasi di edificio adibito a centro dati di elaborazione del GSF, se ne era subito dopo allontanata.

Alla documentale contestazione da parte del PM, rappresentata da un fonogramma a firma dello stesso Colucci in cui egli, alle ore 17.02 del giorno successivo all'ingresso nella scuola Pascoli, comunicava al Capo della Polizia che “ *contemporaneamente alla perquisizione veniva effettuata una verifica all'interno dei locali della sede stampa del GSF, sito nell'edificio prospiciente il complesso scolastico Diaz, senza il compimento di ulteriori atti o operazioni per assenza di qualsiasi problematica inerente la sicurezza* “, il teste ribadisce la tesi dell'errore escludendo ogni rilevanza al fonogramma diretto al Capo della Polizia.

Su detta circostanza era stato sentito anche il Mortola che, sia in data 10.8.2001 che in quella successiva del 27.10.2001, aveva affermato e ribadito di avere saputo di un tal ingresso, non preventivato e programmato, successivamente al suo verificarsi e di avere, da relazioni di servizio inviategli, appreso che si era trattato di un intervento dettato dalla esigenza di mettere in sicurezza i luoghi esterni per impedire il lancio di oggetti dalle finestre, pur se qualcuno aveva avanzato la tesi dell'errore.

Attesa, pertanto, la portata del capo di imputazione ascritto al Mortola nei termini di cui in epigrafe, preso atto del contenuto delle

dichiarazioni rese dal Colucci nel corso del suo esame testimoniale alla udienza di 3.5.2007, si impone per la Corte, a prescindere dalla falsità o meno delle sue dichiarazioni o di ciò che ha affermato pur senza averne avuto conoscenza diretta e senza la indicazione della fonte da cui aveva attinto il narrato, l'accertamento se di tali dichiarazioni il Mortola deve essere ritenuto responsabile per avere consapevolmente indotto o determinato il teste a riferire circostanze non corrispondenti al vero o non rientranti nel patrimonio delle sue stesse conoscenze, nella previsione che il teste non avrebbe fatto indicazione della sua fonte di conoscenza.

A tal riguardo sovengono, in maniera chiarificatrice di un tale aspetto e determinate ai fini della rilevanza penale della condotta dell'imputato, i contenuti di alcune conversazioni telefoniche intercorse tra l'imputato ed il Colucci, nonché tra il primo col Di Sarro, oggetto di disposte intercettazioni.

L'esame e la valutazione effettuate dal giudice di prime cure su tali telefonate ha portato lo stesso, poi, a dar ingresso alla tesi assolutoria del Mortola avendo, tra l'altro, ritenuto che l'imputato subiva il suo interlocutore ( Colucci ) quale suo superiore, non manifestava " *alcun particolare interesse*" alle conversazioni, si limitava, dietro insistente sollecitazione del Colucci a ripercorrere " *per sommi capi gli avvenimenti di cui si era tanto parlato e scritto*" e su cui il teste " *mostra di avere ricordi un po' confusi* ", non senza evidenziare la spontaneità con la quale il Mortola si esprimeva e parlava, a dimostrazione della assenza di sollecitazione e direzione della volontà del suo interlocutore e che, inoltre, il contenuto conoscitivo trasmesso dal Mortola al Colucci non era risultato diverso da quello da lui stessi dichiarato, da quello dal Colucci già riferito, né diverso da quello risultante " *dagli atti e che il teste avrebbe potuto ricordare altrimenti* "



Tali riferite argomentazioni e conclusioni, alla luce di quanto dedotto negli atti di gravame, di quanto emerso dalle risultanze di causa e di quanto appresso si esporrà, non trovano consenziente questa Corte che, conseguentemente, non può che pervenire alla affermazione della penale responsabilità del Mortola in ordine al reato ascrittogli.

Si osserva, in proposito, come nella telefonata delle ore 22.31 del 26.4.2007 ( Linea 1395, tel. n. 707 ) il Colucci chiama il Mortola e la conversazione tra i due, che si svolge con toni amichevoli e confidenziali, ha ad oggetto la prossima testimonianza del Colucci fissata per il giorno 3 del mese successivo per la quale quest'ultimo riferisce dell'incontro avuto col De Gennaro e di quanto lo stesso gli ha suggerito su circostanze oggetto di testimonianza.

Nel concludere velocemente la telefonata, il Colucci, che dice di essere a cena fuori, chiede al Mortola di richiamarlo il giorno successivo.

Così il giorno 28.4.2007, alle ore 13.27 ( tel. N. 119, linea 1396 ) il Mortola chiama il Colucci ben consapevole che più che probabile oggetto di conversazione sarebbe stata la testimonianza imminente del Colucci della quale si era già fatto cenno la sera precedente.

In detta telefonata, infatti, il Colucci, nel riferire nuovamente dell'incontro avuto col De Gennaro e del suo impostogli " dovere fare marcia indietro " nella imminente deposizione sulla circostanza dell'invio dello Sgalla presso la Diaz, prospetta al Mortola la sua nuova versione al riguardo, contrastante con le precedenti e, di fronte alle perplessità connesse alla credibilità della stessa ed alle eventuali contestazioni del PM, il Mortola gli fa osservare, suggerendola come giustificazione, la circostanza per la quale sono passati degli anni che gli hanno offuscato il ricordo sui fatti,

con ciò stesso dando un ulteriore sostegno alla intenzione del teste di fornire una versione diversa al fine “ di aiutare i colleghi ”, pur nella sua dichiarata non comprensione del vantaggio per gli stessi di un tale mutamento di dichiarazione.

La conversazione tra i due, poi, prosegue su altri aspetti della vicenda Diaz e, a più specifiche richieste di chiarimenti da parte del Colucci, il Mortola, allorquando non in grado di colmare le varie lacune, invita l'interlocutore a chiamare il collega Di Sarro, in grado di fornire ricostruzioni dei fatti più complete alla luce dei verbali dei quali era in possesso.

Nella telefonata in questione non viene affrontato l'argomento della scuola Pascoli e su Kovac, argomento introdotto dal Colucci per i suoi scarsi ricordi al riguardo, il Mortola precisa che la telefonata avuta con il predetto “ è preventiva alla Diaz “ e nel ripetergli il contenuto, gli dice che il Kovac gli aveva riferito “ lì noi non abbiamo più il controllo, non sappiamo più chi c'è lì dentro “ .

Le anzidette e le altre telefonate intercettate, evidenziano apertamente il grande stato di agitazione che assaliva il Colucci in vista della sua deposizione del 3.5.2007, sia per gli scarsi ricordi sulle vicende sulle quali avrebbe dovuto deporre che per la impostagli e, quindi, programmata ritrattazione da effettuare con riferimento a precedenti dichiarazioni al fine di “ aiutare i colleghi” imputati nel processo cd. Diaz , ritrattazione che, proprio perché non ancorata su fermi ricordi era fonte di rischi e pericoli rappresentati da contraddizioni illogiche che avrebbero potuto minare la sua credibilità con tutte le conseguenze del caso.

Così, nella telefonata delle ore 17.53 del 29.4.2007 ( tel. n. 955, linea 1395 ) il Colucci si confronta col Mortola, sempre al fine di una migliore preparazione per la testimonianza da rendere e, introdotto l'argomento della scuola Pascoli, mostra tutte le sue

lacune sul punto, finanche manifestando di non sapere o ricordare la ubicazione di detta scuola, lacuna che il Mortola colma spiegando essere l'edificio della scuola Pascoli ubicato di fronte alla scuola Diaz e che ivi è avvenuto un ingresso per un errore da parte della squadra che ivi era entrata.

Dal contenuto di una tal conversazione, diverse, oltre che rilevanti, sono le conclusioni che devono dalla stessa esser tratte.

Innanzitutto, non può in alcun modo dubitarsi del vuoto di ricordo del Colucci su detto episodio, come altrettanto non suscettibile di dubbio od incertezza è il contributo fornito dal Mortola al teste, quantomeno in ordine alla rievocazione del ricordo.

Infatti, con riferimento al tipo di contributo fornito, non può certo ritenersi che con lo stesso il Mortola avesse riferito in termini di certezza obiettiva un avvenimento già descritto ed accertato, invece, in maniera ben diversa, dal momento che nel fonogramma inviato al Capo della Polizia il giorno dopo la irruzione nella scuola Pascoli, lo stesso Colucci riferisce di tal evento come programmato e dettato dalla esigenza di garantire la sicurezza della perquisizione alla scuola Diaz.

Posto, altresì, che il contenuto del predetto fonogramma risulta la riproduzione di quanto riportato altro documento recante la intestazione "DIGOS", del quale ufficio il Mortola era il dirigente e dal quale tale ultimo documento proveniva, non può con ciò affermarsi – come, invece, sostenuto nella impugnata sentenza – che questi, nella conversazione col Colucci si era limitato a ripetere ciò che aveva sempre dichiarato, considerato, in modo particolare, che il Mortola aveva spiegato l'ingresso alla scuola Pascoli come un errore solo successivamente e a difesa del comandante il contingente che ivi era penetrato, attese le sue precedenti dichiarazioni in cui, in coerenza con le comunicazioni

scritte anzidette, aveva sempre sostenuto, invece, la tesi del volontario e necessitato ingresso al fine di consentire la sicurezza della perquisizione da compiere nell'edificio prospiciente.

Tale circostanza era, a maggior ragione, ben nota al Mortola dal momento che personale del suo ufficio aveva redatto e mandato allo stesso una relazione di servizio in cui riferiva di essere entrato nella scuola Pascoli per interrompere le riprese filmate da parte di alcuni giovani prelevando, nella occasione, anche delle microcassette.

Dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate e di cui sopra, dallo stato di agitazione apertamente mostrato dal Colucci col le sue reiterate richieste di chiarimenti sulle circostanze su cui avrebbe dovuto deporre a breve tempo , non può non ritenersi che il Mortola non abbia percepito un tale stato scaturente anche dalla sua assoluta ignoranza , confusione e carenza di ricordi su alcune circostanze oggetto di futura ed imminente deposizione da rendere e, col fornire le varie informazioni del caso non ignora né esclude che le stesse, se pur non appartenenti al patrimonio delle sue conoscenze dirette, sarebbero dal teste riferite come proprie.

Ben sa il Mortola, in particolare, che con la resa versione concernente l'ingresso alla scuola Pascoli, veicola al Colucci una versione difensiva non corrispondente alla realtà dei fatti che, peraltro, sono ben noti allo stesso Mortola per quanto sopra detto,

Ulteriore riprova della consapevolezza di siffatte condizioni del Colucci da parte del Mortola, poi, traspare dalla telefonata di quest'ultimo col Di Sarro ( tel . n. 131 delle ore 17.07 del 30.4.2007, linea 1396 ) nella quale si parla del Colucci come persona completamente " bollita" e di conseguenza facilmente manipolabile ed il Mortola, inoltre, riferendo al Di Sarro della esiguità ed assenza

di bagaglio di informazioni e ricordi del Colucci, dimostra di essersi ben rappresentato che quest'ultimo, in sede di sua testimonianza, avrebbe reso dichiarazioni nei termini delle informazioni fornitegli e concernenti fatti e vicende allo stesso non noti senza, peraltro, la citazione della fonte di sua conoscenza che, in qualche modo, avrebbe nuociuto alla sua immagine in considerazione dell'alto ruolo ricoperto.

Sempre a dimostrazione della consapevolezza degli effetti della sua condotta informativa in favore del Colucci, sovviene, poi la circostanza per la quale il Mortola, scoperto della intercettazione dei telefoni, mostra tutta la sua preoccupazione che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, è ben spiegabile nel timore delle conseguenze derivabili allo stesso da quanto riferito al Colucci nel corso delle conversazioni telefoniche in ordine a circostanze oggetto di deposizione in procedimento in cui egli medesimo era imputato.

In conclusione, ove si consideri che il Mortola, nella imminenza della deposizione testimoniale da parte del Colucci in procedimento in cui egli stesso è imputato, accetta di parlare con lo stesso dei temi della sua testimonianza per fornirgli informazioni e consigli, nella piena consapevolezza della efficacia di tale sua condotta nei confronti del suo interlocutore che, per la sua carenza di ricordi su molte vicende, avrebbe fatto e riferito come proprie le relative dichiarazioni testimoniali, non può questa Corte, condividendolo in pieno, che far proprio l'assunto della Pubblica Accusa già espresso in sede di giudizio di I grado per il quale *“ sotto il profilo del contributo causale obiettivo e sotto il profilo dell'elemento psicologico, che non sfugge quantomeno al paradigma del dolo eventuale, la condotta del Mortola è valutabile in termini di concorso morale nelle false dichiarazioni rese dal*

*Colucci, sotto la specie della consapevolezza della difformità o mancanza di ricordi o conoscenza personale delle circostanze contestate”.*

Si impone, pertanto, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, in riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento dei proposti atti di gravame, la affermazione della penale responsabilità dell'imputato Spartaco Mortola con sua condanna a termini di legge che, valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p., tra cui la gravità del fatto in relazione al ruolo ricoperto dall'imputato, con la concessione delle attenuanti generiche per la sua incensuratezza, si stima equo fissare in quella di anni uno e mesi due di reclusione cui si perviene partendo da una PB di anni due, ridotta ad anni uno e mesi nove per le concesse attenuanti generiche ed ulteriormente ridotta a quella inflitta per la diminuzione del rito.

Consegue, altresì, per il Mortola la condanna al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, nonché quella al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, e al pagamento delle spese di loro rappresentanza e difesa che, per entrambi i gradi di giudizio, si liquidano, per ciascuna delle parti civili, come da dispositivo da distrarsi, quelle relative alla Associazione Giuristi Democratici di Genova e alla Garcia Zapatero Guillermina, in favore dei difensori dichiaratisi antistatali.

La assenza di precedenti penali e la formulazione di una prognosi favorevole circa una futura astensione dalla commissione di altri reati, consentono la concessione all'imputato dei doppi benefici di legge, sotto le relative comminatorie.

La complessità delle vicende oggetto di causa questioni da trattare, unitamente a quella della stesura della motivazione impone

per il suo deposito, in deroga al disposto di cui al comma 2 dell'art. 544 c.p.p., un termine maggiore che si fissa in giorni 90.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 592, 599, 605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Genova in data 7 ottobre 2009 nei confronti degli imputati DE GENNARO Giovanni e MORTOLA Spartaco ed impugnata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova, dalle parti civili BARTESAGHI GALLO Sara e Mc QUILLAN Daniel, Associazione Giuristi Democratici di Genova, GARCIA ZAPATERO Guillermina,

**dichiara**

gli imputati **DE GENNARO Giovanni** e **MORTOLA Spartaco** colpevoli del reato loro rispettivamente ascritto e, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, ritenute per il De Gennaro equivalenti alle aggravanti contestate, con la diminuzione del rito, condanna DE GENNARO Giovanni alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e MORTOLA Spartaco a quella di anni uno e mesi due di reclusione. oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, nonché al risarcimento dei danni in favore delle costruite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, e al pagamento delle spese di loro rappresentanza e difesa che, per entrambi i gradi di giudizio, si liquidano in complessivi euro 8.000,00 , oltre I.V.A. e C.P.A., per ciascuna di esse, con distrazione in favore dei difensori antistatali della Associazione Giuristi Democratici di Genova e della Zapatero.

Concede ad entrambi gli imputati i doppi benefici di legge sotto le relative comminatorie.

Riserva giorni 90 per il deposito della motivazione.


Genova, li 17 giugno 2010.

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE

dott. Raffaele DI NAPOLI

dott.ssa Maria Rosaria D'ANGELO



DEPOSITATO IN CANTIERI 13 DIC 2010

